

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

---

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI  
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

**SEDUTA**

**136.**

**SITZUNG**

**10-7-1963**

**Presidente: PUPP**

**Vicepresidente: ROSA**

**IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE**



## INDICE

### **Disegno di legge n. 120:**

**« Delega funzioni servizio farmaceutico e conoscenza lingua assistiti » (presentato dai Consiglieri regionali Benedikter, Brugger, Dalsass, Zelger, Schatz, Kapfinger, Ziernhöld, Mayr, Wahlmüller Pupp, Volgger, Magnago e Plaikner)**

**pag. 3**

### **Interrogazioni e interpellanze**

**pag. 28**

## INHALTSANGABE

### **Gesetzentwurf Nr. 120:**

**« Delegierung der Befugnisse des Apothekendienstes und Kenntnis der Sprache der Betreuten » (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Benedikter, Brugger, Dalsass, Zelger, Schatz, Kapfinger, Ziernhöld, Mayr, Wahlmüller, Pupp, Volgger, Magnago und Plaikner)**

**Seite 3**

### **Anfragen und Interpellationen**

**Seite 28**

A CURA DELL'UFFICIO  
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9,25.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):  
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 9-7-1963.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):  
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Comunico al Consiglio che è stata presentata una mozione a firma dei consiglieri Toscana, Canestrini e Nardin riguardante i contributi per le opere di canalizzazione della zona di Mezzocorona. Sono state presentate le seguenti nuove interrogazioni:

Interrogazione del cons. Nardin all'Assessore all'agricoltura sui contributi concessi dall'amministrazione regionale all'Opera Nazionale Combattenti, azienda agricola del Castel di Nova (Merano);

interrogazione del cons. Corsini al Presidente della Giunta e all'Assessore ai lavori pubblici sui contributi in materia di lavori pub-

blici concessi ad associazioni, enti e comitati non forniti di personalità giuridica.

Comunico, inoltre, che la riunione dei capigruppo, fissata per oggi, non avrà luogo ed è spostata al primo settembre.

Riprendiamo la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

*Disegno di legge n. 120: « Delega funzioni servizio farmaceutico e conoscenza lingua assistiti »* (presentato dai Consiglieri regionali Benedikter, Brugger, Dalsass, Zelger, Schatz, Kapfinger, Ziernhöld, Mayr, Wahlmüller, Pupp, Volgger, Magnago e Plaikner).

La parola al relatore dott. Benedikter quale primo firmatario della proposta.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Regione Trentino - Alto Adige ha competenza primaria in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, a differenza di tutte le altre Regioni a statuto speciale, le quali in tale materia hanno soltanto competenza secondaria.

È lecito dedurre che l'ordinamento dei relativi servizi nella Regione, per adeguarsi alla situazione particolare, esige disposizioni maggiormente differenziate, rispetto ai principi delle leggi dello Stato in materia, che non nelle altre Regioni. Una delle esigenze fondamentali del servizio di assistenza sanitaria e ospedalie-

ra, in cui è stato compreso anche quello farmaceutico, è, almeno per la Provincia di Bolzano, la conoscenza da parte dei responsabili di tali servizi della lingua della popolazione assistita. In altre parole, quella della conoscenza della lingua degli assistiti appartiene indubbiamente ad un interesse generale sul piano regionale, da tutelare con norme giuridiche per assicurare la migliore gestione del servizio farmaceutico.

Per i sanitari condotti della Provincia di Bolzano la Regione ha prescritto con legge regionale 27 luglio 1961, n. 5, la conoscenza della lingua italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni inerenti al servizio.

A tale enunciazione di principio non corrisponde del tutto la limitazione ad un esame orale per l'accertamento della conoscenza necessaria al soddisfacente svolgimento delle funzioni.

Nella sua decisione n. 630 del 1962 il Consiglio di Stato si esprime come segue: «Lo esercizio di farmacie aperte al pubblico è stato — da tempo — sottratto alla iniziativa economica privata. Il servizio farmaceutico è un vero e proprio servizio pubblico riservato allo Stato e il cui esercizio viene dato in concessione a determinate persone fisiche mediante un pubblico concorso. I principi dell'uguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.) e della inviolabilità dei diritti dell'uomo (art. 2 Cost.) secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale non vanno intesi e applicati in senso meccanicamente livellatore, non escludono cioè che il legislatore possa dettare norme diverse in relazione a situazioni diverse».

Si tratta dunque di concorsi pubblici banditi dalla Regione e, per delega della medesima, dalle Province, i quali possono essere disciplinati con legge regionale in modo analo-

go a come il D. P. R. 21 novembre 1951, n. 1396, ha disciplinato i concorsi pubblici statali, in quanto si riferiscono a uffici o servizi rientranti nella competenza della Regione.

È già stato fatto presente nella nota illustrativa alla mozione presentata dalla S.V.P. circa la composizione della commissione per la copertura dei posti di farmacisti nella Provincia di Bolzano che l'effetto della legge regionale n. 27 del 9 novembre 1960 (conferimento senza concorso di 8 farmacie a chi le gestisce da più di 5 anni) e del bando di concorso del 12 luglio 1961 per la assegnazione di 11 farmacie, in cui non venne chiesta la conoscenza della lingua tedesca, fu discriminatorio riguardo ai farmacisti di lingua tedesca, perché delle 8 farmacie una sola toccava ad un farmacista di lingua tedesca, mentre rispetto alle 11 farmacie i concorrenti di lingua tedesca si trovavano in posti remoti della graduatoria, preceduti da concorrenti che non conoscono la lingua tedesca e in buona parte non sono iscritti nell'albo della Provincia. Il risultato finale di queste operazioni consisterebbe nell'attribuire al gruppo linguistico tedesco soltanto 21 farmacie su 52 attualmente in Provincia.

Essendo sopravvenuto l'annullamento della graduatoria approvato dalla Giunta regionale in data 4 settembre 1962 (D.P.G.R. 6 novembre 1962, n. 90) si offre l'occasione di intervenire ancora tempestivamente per far sì che la conoscenza delle lingue italiana e tedesca debba essere richiesta quale condizione sine qua non per il conferimento di queste ultime farmacie non ancora occupate in via definitiva, tenendo presente che dopo questa operazione non vi saranno più concorsi se non in casi di istituzione di una nuova farmacia o di morte o trasferimento di un farmacista.

Riteniamo che il Consiglio regionale voglia riparare, per quanto da esso dipende, ad

una palese ingiustizia che verrebbe perpetrata a 13 anni dalla entrata in vigore dello Statuto ed a 5 anni dalla assunzione della relativa competenza da parte della Regione (D.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307: Norme di attuazione in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera). Le norme proposte rendono operante l'imperativo categorico dell'art. 14 dello Statuto per quanto riguarda le funzioni amministrative della Regione concernenti le farmacie e che nell'amministrazione dello Stato sono già decentrate al Prefetto. Per la composizione della commissione giudicatrice esse ricalcano la recente legge n. 11 del 24 marzo 1963 concernente le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti, e per la conoscenza delle lingue italiana e tedesca si ricollegano al già citato decreto del Presidente della Repubblica.

Confidiamo nell'approvazione di questa proposta di legge da parte del Consiglio regionale anche in attuazione dell'impegno assunto dalla Giunta regionale il 20 aprile 1962 di improntare l'attuazione del proprio programma a principi di giustizia sostanziale nel rispetto dei diritti ed interessi di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai principi contenuti nell'art. 54 dello Statuto, e di emanare nuove norme atte a realizzare i disposti dell'art. 6 della Costituzione e dell'art. 2 dello Statuto per la tutela delle minoranze linguistiche.

#### DISEGNO DI LEGGE

#### « DELEGA FUNZIONI SERVIZIO FARMACEUTICO E CONOSCENZA LINGUA ASSISTITI »

##### Art. 1

Le funzioni concernenti il servizio farmaceutico attribuite alla Regione Trentino-Alto

Adige dall'art. 2 del D.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307, già spettanti al prefetto, sono esercitate dalle Province di Trento e Bolzano per delega della Regione.

##### Art. 2

Le commissioni giudicatrici sono composte:

- a) da un membro della Giunta provinciale, quale presidente,
- b) dal medico provinciale,
- c) da un funzionario del Gruppo A del ruolo dell'Amministrazione provinciale di grado non inferiore a quello di segretario capo,
- d) da tre farmacisti iscritti nell'albo professionale della rispettiva provincia, tra cui un rappresentante dei farmacisti rurali,
- e) da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale, che funge da segretario.

La nomina avviene con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della Giunta stessa.

Nella provincia di Bolzano la composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici così come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

##### Art. 3

Per l'esercizio di una farmacia quale servizio pubblico in concessione, in provincia di Bolzano è richiesta da parte del titolare o del direttore responsabile la conoscenza delle lingue italiana e tedesca in misura da garantire il

soddisfacente svolgimento del servizio.

A tale scopo nei singoli bandi di concorso la lingua non materna costituisce materia di esame scritto ed orale obbligatorio e la commissione giudicatrice è integrata da un docente di scuola media di secondo grado per il quale tale lingua sia quella materna.

Fermo restando l'accertamento della conoscenza della lingua non materna, il concorrente che ne faccia richiesta può svolgere le prove nella propria lingua materna.

#### Art. 4

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge, trasmette entro dieci giorni le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Benedikter per la relazione della Commissione legislativa affari generali.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** La Commissione affari generali, attività sociali, igiene e sanità, ha esaminato questo disegno di legge nel-

la seduta del 20 giugno 1963 e lo ha approvato a maggioranza con una astensione.

Il testo viene inviato al Consiglio regionale per l'approvazione.

**PRESIDENTE:** È aperta la discussione generale. La parola all'Assessore Avancini.

**AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.):** La Giunta ha esaminato questo disegno di legge ed ha espresso alcune osservazioni sia di carattere generale, sia di carattere particolare. Queste osservazioni riguardano tre argomenti: la delega, la composizione delle Commissioni giudicatrici e la conoscenza della lingua tedesca.

Per quanto riguarda la delega, devo dire che la Giunta è favorevole e pensa che essa serva a snellire e non ad appesantire le cose. Esaminando questo caso particolare in materia sanitaria, vorrei osservare che la Regione ha una notevole esperienza in tale materia e che occorrono degli anni per poter formare dei funzionari preparati e competenti in questo delicato e complesso settore. La Provincia dovrebbe quindi, assumere nuovo personale e addestrarlo. Devo far rilevare, a questo proposito, che la Commissione agli affari generali, e anche lo stesso cons. Benedikter, si sono dichiarati contrari a creare nuovi enti e non so con quanto entusiasmo le Province vedrebbero questa delega in materia sanitaria.

Vorrei ancora che il Consiglio tenesse presente che la materia di cui si tratta è delicata per la complessità delle norme e perché ancora diverse sono le situazioni giuridiche delle farmacie della Regione. Ci sono farmacie già di diritto personale e reale, secondo la legislazione austriaca, per le quali vi sono diversi termini di scadenza dei rispettivi privilegi, e farmacie assegnate mediante pubblico concorso, piante organiche, trasferimenti. Una suf-

ficiente conoscenza della materia si può acquisire di conseguenza con un tirocinio piuttosto lungo, per cui la delega porterebbe per qualche tempo ad una inevitabile disorganizzazione e ad un rallentamento della procedura per l'apertura delle nuove farmacie, in base al censimento ufficiale del 1961. Vorrei anche far osservare che fino adesso, perlomeno da quanto mi consta, le cose sono andate bene e il personale ha lavorato con coscienza, ha lavorato con obiettività, e non ci sono state lamentele.

Comunque, a parte queste considerazioni di ordine pratico, la Giunta non è negativa nei confronti della delega.

Per quanto riguarda le commissioni. Per le commissioni si chiede la proporzione etnica. Io vorrei far osservare che si tratta di una commissione tecnica che deve valutare dei titoli. E qui c'è una chiarissima decisione del Consiglio di Stato a proposito del decreto del Presidente della Giunta regionale, concernente la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per l'esercizio di farmacie per le Province di Trento e Bolzano.

« La controversia si accentra — dice la sentenza, o la decisione meglio —, intorno alla interpretazione dell'art. 54 dello Statuto regionale del Trentino-Alto Adige, il quale dispone nell'ordinamento degli enti pubblici locali: sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi. Secondo la ricorrente, la norma costituzionale imporrebbe che la Commissione prevista dall'art. 105 del testo unico, n. 1265 del 1934, sia composta dal Presidente della Giunta regionale, attenendosi nella nomina dei componenti, al criterio della rappresentanza proporzionale dei gruppi etnici.

Occorre innanzitutto rilevare, nel riguardo al testo letterale della norma, che essa con-

cerne gli organi degli enti locali; tra questi, secondo la stessa tecnica terminologica dello Statuto, non si possono comprendere nè la Regione nè la Provincia. Significativa al riguardo è la distinzione posta dall'art. 48, che nel determinare le competenze di controllo della Giunta provinciale, indica in un numero distinto le amministrazioni comunali, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i consorzi e gli altri enti e istituti locali.

Alla Regione è stata conferita la nomina delle commissioni giudicatrici dei consorzi farmaceutici; essi sono quindi organi regionali, ed anche se esercitano la loro competenza territoriale nell'ambito della Provincia, non per questo si inseriscono nell'ordinamento degli enti locali.

La limitazione della competenza territoriale della commissione ad una parte del territorio della Regione non ne trasforma infatti la funzione, che è quella di provvedere nello ambito della materia sanitaria conferita alla Regione e non alla Provincia.

Del resto, il decreto del 18 febbraio 1958, n. 307 del Presidente della Repubblica, ha trasferito la competenza spettante allo Stato per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, soltanto per le materie tassativamente indicate dai n. 1, 2 e 3, e fra queste non è menzionata la materia delle farmacie, sicché non dovrebbe escludersi che l'attribuzione del potere di nomina delle commissioni giudicatrici non ha mutato la loro natura originaria di organi statali.

Ma se pure dette Commissioni siano da considerarsi organi della Regione per un esercizio decentrato di funzioni che le appartengono, ciò è sufficiente ad escludere l'applicabilità della norma invocata dalla ricorrente Provincia, la quale ha per oggetto soltanto gli ordinamenti degli enti che debbono qualificarsi

locali nell'ambito territoriale della Regione.

La norma invocata dalla Provincia di Bolzano merita un'ulteriore precisazione, che discende dalla finalità che essa si propone e cioè la tutela degli interessi dei gruppi etnici amministrati dall'ente.

Tale finalità, attuata con la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, può essere realizzata soltanto nei limiti di un'azione amministrativa, che non superi i confini degli enti locali, caratterizzati dal bilinguismo della popolazione. Non può quindi applicarsi ad un organo che è chiamato a valutare candidati dell'intero territorio dello Stato, con uguale obiettività ed imparzialità, le quali ultime esigenze escludono per altro verso che in seno alle commissioni esaminatrici possano prevalere criteri che non siano quelli di un apprezzamento tecnico delle attitudini dei candidati, ad assumere i compiti dei titolari delle sedi farmaceutiche messe a concorso.

Tanto è confermato ulteriormente dalla stessa formulazione della norma, la quale, facendo riferimento alla rappresentanza dei gruppi linguistici, ne limita necessariamente l'applicazione a quegli organi collegiali che hanno carattere, come suol dirsi, rappresentativo, e cioè a quegli organi i cui membri siano nominati in funzione della rappresentanza di determinati interessi o di determinate categorie, sicché i membri apportino, pure in seno al collegio, le valutazioni di quegli interessi specifici. Una siffatta configurazione è da escludersi per la Commissione prevista dallo art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, e se anche dovessero considerarsi come rappresentanti di interessi o di gruppi, il farmacista e il chimico-farmacista designati dalle organizzazioni professionali, essi non potrebbero mai essere rappresentanti di questo o di quel gruppo linguistico, ma soltanto degli interessi profes-

sionali della categoria, non consentendosi neppure quindi sotto tale aspetto l'ingresso alla applicazione dell'art. 54 dello Statuto Trentino-Alto Adige.

D'altronde, la interpretazione seguita dalla sezione, trova autorevole conforto nella sentenza del 21 giugno 1956, n. 12, della Corte costituzionale, la quale, risalendo alla natura degli interessi tutelati, ha precisato che la prescritta proporzionalità, non può trovare applicazione se non quando l'interesse generale della popolazione si espliciti in valutazioni di interessi di alcune categorie ben identificate.

Sotto il profilo dell'interesse tutelato dall'ordinamento sanitario, non vi è dubbio che esso non è quello dei singoli farmacisti, ma quello generale dell'intera popolazione, a veder assicurata la migliore gestione dei servizi farmaceutici, prescindendo quindi dall'appartenenza del titolare della farmacia a questo o a quell'altro gruppo. Se poi si volesse anche considerare l'interesse della categoria, allora dovrebbe ripetersi che al concorso delle sedi farmaceutiche di una delle due Province, possono partecipare tutti i cittadini italiani, così come per tutte le altre farmacie dello Stato, cosicché verrebbe a svanire ogni possibilità di una proporzionale rappresentanza degli interessi dei gruppi linguistici.

Le considerazioni svolte per escludere la applicabilità dell'art. 54, conducono ovviamente a dichiarare la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, subordinatamente dedotta dalla ricorrente, in ordine alla mancata attuazione normativa del principio invocato; ricorso va pertanto respinto ecc. »

Tuttavia, proprio perché si tratta di una Commissione tecnica, la Giunta ha accettato il principio della proporzione etnica nella nomina delle Commissioni. Lo abbiamo assicurato, lo ha assicurato il signor Presidente del-

la Giunta, lo ho assicurato anch'io nel rispondere a una interpellanza, e è stato fatto nella recente nomina delle Commissioni per le farmacie. Adesso se questa norma si vuole anche codificare, la Giunta ha sì delle perplessità, ma vedremo il da farsi nel corso della discussione.

Il punto più importante invece è quello che riguarda la conoscenza della lingua tedesca, ed è il punto sul quale la Giunta non può essere d'accordo. Vorrei esporre qualche argomento per convalidare questo atteggiamento della Giunta.

Il conferimento della farmacie è effettuato mediante concorso per soli titoli, e l'inserimento di un esame per accertare la conoscenza della lingua tedesca avrebbe portato e porterebbe una radicale modificazione nella loro natura, e si sarebbe dovuto disciplinare ex novo con apposita legge regionale tutta la materia.

Per quanto riguarda l'introduzione dell'obbligo della conoscenza della lingua tedesca per i partecipanti ai concorsi per il conferimento delle farmacie in provincia di Bolzano, obbligo che, come si è detto, comporta una sostanziale modificazione dell'attuale struttura dei concorsi stessi, occorre tenere presente quanto ha chiaramente affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 32 di data 12 maggio 1960, riguardante due ricorsi.

La Corte costituzionale stessa afferma che « l'uso della lingua costituisce una delle più delicate materie, nelle quali esigenze di unità e di uguaglianza impongono l'esclusiva potestà del legislatore statale, al quale nel quadro dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica e nel rispetto dei diritti di uguaglianza di tutti i cittadini, spetta unicamente di dettare norme sull'uso della lingua e sulla tutela delle minoranze linguistiche ». E conclude: « Il fatto che esista qualche disposizione non im-

pugnata dallo Stato, emanata dalla Regione o dalla Provincia, in materia dell'uso delle lingue non costituisce un argomento, nè è il caso di esaminare tali disposizioni la cui esistenza e la cui validità non sono in causa ai fini della presente controversia e non possono influire sulla sua decisione. Affermata l'esclusiva competenza dello Stato, appare manifesta la illegittimità della legge provinciale impugnata ».

La Corte costituzionale stessa quindi afferma che non costituisce un argomento il fatto che esista qualche altra disposizione emanata dalla Regione o dalla Provincia in materia dell'uso delle lingue, ma dal punto di vista giuridico non possono sussistere dubbi circa l'impossibilità per la Regione di emanare norme in materia.

A prescindere comunque da quanto si è affermato sopra a proposito del problema della disciplina dell'obbligo della lingua tedesca in generale, si fa presente che nel caso in esame esso non potrebbe in nessun modo essere introdotto. La Corte costituzionale infatti, accogliendo la tesi sostenuta dalla Regione, ha chiarito ampiamente questo punto, nella sentenza con la quale ha respinto l'impugnazione da parte della provincia di Bolzano della legge regionale 9-11-1960, n. 27. La Corte ha infatti espressamente affermato e reputa la Corte che « Nessuna di tali norme è violata dalla legge impugnata. Invero, le disposizioni dei citati articoli riguardano la materia del tutto estranea all'attività farmaceutica. L'art. 54 stabilisce un principio di rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici in ordine alla costituzione degli organi e degli enti pubblici locali. Gli art. 84 e 85 garantiscono l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica e nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione ».

Orbene, tutte le disposizioni sopra richiamate riguardano l'organizzazione della pubblica amministrazione e i rapporti tra questa e i cittadini, e non sono quindi riferibili alle farmacie, le quali, sebbene sottoposte a varie forme di disciplina e di vigilanza, conservano pur sempre il carattere di privata attività. Dunque qui si afferma che gli art. 84 e 85 dello Statuto garantiscono l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica e nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione, e non sono quindi riferibili alle farmacie, le quali, sebbene sottoposte a varie forme di disciplina di bilancio, conservano pur sempre il carattere di privata attività. Questo concetto è ribadito dalla decisione del Consiglio di Stato del 5 febbraio del 1963, dove, a proposito dell'uso della lingua tedesca, dice: « Sul secondo motivo si osserva, richiamando la sentenza n. 568 del 22 dicembre 1961 della Corte costituzionale, che le disposizioni che garantiscono l'uso della lingua tedesca non sono riferibili alle farmacie ».

Dalla chiara affermazione della Corte deriva la conseguenza che sarebbe incostituzionale prescrivere l'obbligo della conoscenza della lingua tedesca per coloro che intendono gestire farmacie nella provincia di Bolzano. Dal punto di vista del merito si può osservare che nessuno impedisce ai cittadini del gruppo tedesco di rivolgersi al personale delle farmacie nella loro madre lingua, così come un impedimento di tale fatto non esiste per nessuna impresa commerciale. È indubbio d'altra parte, che rientra nella convenienza degli interessati organizzare il servizio della farmacia, in modo da poter far fronte anche a esigenze linguistiche, che la speciale composizione etnica della provincia di Bolzano richiede, e ciò indipendentemente dal fatto che il titolare conosca o meno la lingua tedesca. Questo argomento del

resto, riceve una inconfutabile dimostrazione dalla esperienza di parecchi anni. La Regione ha ricevuto più volte segnalazioni, lamenti, esposti, proteste, da parte di privati e di organi pubblici, a proposito dell'esercizio di qualche farmacia, ma mai si è avuta una lamentanza per incidenti o semplici inconvenienti che siano stati provocati dalla difficoltà di intesa tra cliente e farmacista perché quest'ultimo ignorasse la lingua tedesca. I rapporti poi fra il pubblico e il farmacista sono rapporti direi quasi marginali, in quanto il cliente si presenta con la ricetta e il farmacista deve interpretare la ricetta, leggere la ricetta e dare la medicina.

È evidente, secondo il parere della Giunta, che una legge così concepita è incostituzionale e perciò sarebbe sicuramente respinta dal Governo, per cui la Giunta non può dare la sua approvazione ad una legge così come è stata formulata, specialmente e fondamentalmente per l'art. 3 della legge.

Per concludere vorrei aggiungere un'altra osservazione, in quanto nella relazione che ci è stata consegnata si parla ad un certo momento di albi professionali. È noto che una sentenza della Corte costituzionale di alcune settimane or sono, ha escluso la possibilità di far partecipare ai concorsi coloro che erano iscritti — per i sanitari questo — agli albi professionali della Provincia.

Questi sono gli intendimenti della Giunta, queste sono le osservazioni che la Giunta ha inteso porre all'attenzione del Consiglio.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale? La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): La presentazione di questo disegno di legge ripropone al Consiglio tre problemi che sono stati in passato ampia-

mente dibattuti e di cui uno, quello relativo alla delega, si considera come scontato, mentre per gli altri due noto con piacere, sia pure rilevando una certa contraddizione, che la Giunta ritiene validi quei principi che già in materia sono stati fissati.

Non voglio ricordare in questa occasione la posizione che il mio gruppo ha assunto in passato e mantiene tuttora quel problema della delega; voglio solo osservare che l'ampio uso della delega rappresenta una anticipazione dei risultati politici di una revisione del nostro statuto di autonomia.

Per quanto riguarda l'art. 54, sono grato all'Assessore di aver illustrato questo problema, non solo con considerazioni di carattere politico e amministrativo, ma anche con considerazioni e citazioni di carattere giuridico-costituzionale. Ma quando l'Assessore ricorda le decisioni del Consiglio di Stato, nelle quali si ribadisce che l'art. 54 si applica soltanto nei confronti degli organi degli enti pubblici locali, egli dovrebbe essere tanto coerente da fare propria questa conclusione e fare in modo che essa venga rispettata nella formulazione di norme legislative. Se è vero che il principio della composizione proporzionale si applica solo negli organi degli enti pubblici locali, se è vero che le commissioni per concorsi pubblici non sono organi di enti locali, signori della Giunta, voi non potete considerare questa conclusione e poi dirvi disposti ad accettare il principio che le commissioni giudicatrici di questo concorso saranno composte sulla base della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici. Allora la conoscenza della lingua non può essere, come è detto nella relazione, *conditio sine qua non* per il conferimento di queste farmacie.

Per quanto riguarda poi l'uso della lingua tedesca, mi pare che ci troviamo oggi di

fronte a un materiale così vasto di indagini per trovare giuste soluzioni a un problema così dibattuto, che l'insistere nuovamente nel voler richiedere la conoscenza della lingua tedesca per il servizio farmaceutico significa voler ignorare quello che rappresenta una conquista sulla quale dovrebbe essere stata posta la parola *fine*.

Con questo disegno di legge, invece, si vuole porre la conoscenza della lingua tedesca come condizione inderogabile per ottenere il conferimento di farmacie, le quali sul piano organizzativo interno, pure svolgendo una attività di interesse pubblica, hanno pur sempre le caratteristiche della gestione privata. L'uso della lingua tedesca nelle aziende private è esclusivo; la lingua tedesca può essere usata soltanto nell'ambito degli uffici pubblici. Mi dispiaccio, quindi, per l'atteggiamento assunto dalla Giunta su questo problema: trovo, invece, contraddittorio l'atteggiamento suo per quanto riguarda gli altri due problemi della delega e della composizione delle commissioni. Io mi auguro che anche gli altri gruppi condividano la posizione della Giunta, in modo che questo disegno di legge, qualora posto in votazione, venga dal Consiglio respinto per le ragioni di natura giuridica qui emerse.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte meine Antwort einteilen in einen juristischen und einen politischen Teil und zuerst mit dem juristischen Teil beginnen. Ich muß sagen, daß ich nicht verstanden habe, welches eigentlich der Standpunkt des Regionalausschusses zu diesem Gesetz ist. Soviel ich verstanden habe, sagt der Regionalausschuß: Wir sind mit der Übertragung dieser Befugnisse auf die Provin-

zen, mit dem Proporz und mit dem Sprachgruppenverhältnis hinsichtlich der Zusammensetzung der Kommission einverstanden; wir sind nicht einverstanden mit der Vorschrift der Kenntnis der deutschen Sprache. Allerdings sind diese Erklärungen von Erläuterungen begleitet worden, die sich auf den Nachweis der Verfassungswidrigkeit nicht nur der Vorschrift über die Kenntnis der deutschen Sprache beziehen, sondern auch auf den Nachweis der Verfassungswidrigkeit sowie der politischen Unzweckmäßigkeit der Übertragung der Befugnisse und der verhältnismäßigen Zusammensetzung der Kommission. Mit anderen Worten: Wenn eine Regierung für etwas eintritt, dann unterstützt sie gewöhnlich diese ihre Auffassung mit Argumenten, die dafür sprechen, und nicht, indem sie einfach erklärt, dafür zu sein, aber Argumente vorbringt die sie widerlegen. Diese Politik kann ich nicht verstehen. Ich möchte mich aber zuerst auf den juristischen Teil beschränken, soweit hierzu nicht schon im Bericht etwas gesagt worden ist. Es sind von Assessor Avancini Entscheidungen des Staatsrates vorgelesen worden. Wenn wir diese Entscheidungen so hinnehmen würden, wie sie lauten, dann müßte sowohl die Region als auch die Provinz alle bisher erlassenen Gesetze — und es sind Dutzende — widerrufen, in welchen irgendwelche und wie immer benannte Komitees, Kommissionen, beratende Organe vorkommen, mit denen ihre Zusammensetzung unter Hinweis auf den Art. 54 des Autonomiestatuts geregelt wird, d.h. daß sie der sprachgruppenmäßigen Zusammensetzung des Landtages oder des Regionalrates entsprechen sollen. Der Staatsrat sagt nämlich, daß weder die Region noch die Provinz örtliche Körperschaften sind, daß also der Art. 54 sich weder auf die Region noch auf die Provinz beziehe. Wir erin-

nern uns an Rückverweisungsbescheide der Zentralregierung über Provinzialgesetze, z.B. das Gesetz über die Höfeordnung und andere, auf Grund deren Gesetze rückverwiesen worden sind, weil für irgendeine Kommission nicht die Vorschrift über die dem Volksgruppenverhältnis im Landtag entsprechende Zusammensetzung enthalten war. Also entweder oder! Ich glaube, daß in diesem Punkt der Staatsrat nicht recht haben dürfte, denn allein die Folge, die sich daraus ergeben würde und die der einschlägigen 14-jährigen Praxis des Regionalrates und der Zentralregierung widerspricht, dürfte genügend Argument sein, um in diesem Punkt die Auffassung des Staatsrates nicht zu teilen. Weiters müßte der Regionalrat ebenso wie der Landtag alle Gesetze widerrufen, in welchen hinsichtlich des eigenen Personals, der Gemeindeärzte, Tierärzte, Hebammen das Erfordernis der Kenntnis der deutschen Sprache in der Provinz Bozen vorgeschrieben wird, denn das soll nicht zur Zuständigkeit der Region oder der Provinz gehören, wie es geheißen hat. Wir wissen, daß es Regionalgesetze über die Ordnung des Personals gibt, ferner Provinzgesetze, bei welchen unter Personal auch alle jene Ämter und Funktionäre verstanden werden, die eine öffentliche Funktion im Auftrag der Region erfüllen, d.h. auch die Tierärzte, Hebammen, Gemeindeärzte, in denen die Region oder Provinz die Vorschrift der Kenntnis der deutschen Sprache erlassen haben und die von der Zentralregierung nicht angefochten worden sind. Weiters möchte ich die schriftliche, von Assessor Bertorelle gezeichnete Stellungnahme des Regionalausschusses auf unsere Beschwerden über eine diskriminierende Behandlung der deutschen Sprachgruppe erwähnen, die zu Anfang dieser Legislaturperiode, im Januar 1961, erfolgte, und wo unter anderem angegeben wurde, daß die

Region bzw. der Regionalrat ein von uns eingebrachtes Gesetz hinsichtlich der Deutschkenntnis des sanitären Personals nicht genehmigt hat, weil diese Vorschrift rückwirkend gelten sollte, was besagt, daß auch das bereits aufgenommene sanitäre Personal, z.B. in den Krankenhäusern, die deutsche Sprache kennen müßte und bei Nichtkenntnis derselben entlassen werden müßte. Deswegen sei der damalige Gesetzesantrag unter anderem von der D.C. nicht genehmigt worden, während es in derselben schriftlichen Stellungnahme heißt, daß die Region wohl befugt und auch gewillt sei, für die Zukunft eine solche Vorschrift zu erlassen. Es ist auch ein Verfassungsgerichtsurteil erwähnt worden, und zwar handelte es sich damals um ein Regionalgesetz, in dem das Erfordernis der Kenntnis der deutschen Sprache für die Apotheker nicht enthalten war und das wir angefochten haben, weil wir behaupten, daß auf Grund des Art. 84 des Autonomiestatuts diese Kenntnis vorgeschrieben werden müßte. Der Verfassungsgerichtshof hat geantwortet: « Aus dem Art. 84 des Autonomiestatuts erfließt nicht der Zwang zu dieser Vorschrift, weil die Apotheken keine öffentlichen Ämter sind ». Das ist rein formaljuristisch richtig. Es wurde also nicht die Vorschrift angefochten, daß die Apotheker die deutsche Sprache kennen müssen, sondern von uns wurde angefochten, daß keine solche Vorschrift im Regionalgesetz enthalten war. Der Verfassungsgerichtshof hat, wie gesagt, entschieden, daß die Region nicht verpflichtet war, eine solche Vorschrift hineinzunehmen, weil der Art. 84 des Autonomiestatuts sich nur auf öffentliche Ämter bezieht. Damit ist aber nicht gesagt, daß die Region nicht eine solche Vorschrift erlassen kann, wenn sie es tun will, weil es sich — wie ein jüngstes Urteil des Staatsrates ergibt — immerhin um einen öffentlichen

Dienst des Gesundheitswesens, d.h. der Gesundheitspflege und Krankenhausfürsorge, handelt, wobei die Region primäre Gesetzgebung hat. Ich darf auch eine andere Stelle aus dem Urteil des Staatsrates zitieren, mit dem die Durchführung der Ausschreibung von Apothekerstellen annulliert worden ist und wo von seiten des Rekurrenten auch die mangelnde Vorschrift der Kenntnis der deutschen Sprache eingewendet wurde. Danach hat der Verfassungsgerichtshof erklärt, diese Vorschrift bestehe nicht, so daß also auch nicht der Mangel dieser Vorschrift eingewendet werden kann. Er hat aber auch bemerkt: « . . . che le considerazioni formulate dal ricorrente circa l'utilità della conoscenza della lingua tedesca sono a detta dello stesso Consiglio di Stato apprezzabili sotto un profilo di merito ». Also haben sie selber zugegeben, daß die Kenntnis der deutschen Sprache für diesen Dienst zweckmäßig wäre. Mit anderen Worten: Wenn man will, findet man auch Argumente genug, um diese Kenntnis zu unterstützen. Daß bisher bei der Region keine Beschwerden hinsichtlich der mangelnden Deutschkenntnis von Apothekern eingelaufen sind, ist kein Argument, denn ich möchte fragen, ob bei der Region überhaupt Beschwerden hinsichtlich der mangelnden Deutschkenntnis in öffentlichen Diensten und in öffentlichen Ämtern eingelaufen sind. Ich glaube, daß keine eingelaufen sind. Warum nicht? Weil man der Ansicht ist, daß die Region, soweit sie überhaupt zuständig ist, nicht gewillt ist, Abhilfe zu schaffen, oder weil man jedenfalls weiß, daß sie bisher in dieser Hinsicht nichts unternommen hat.

Und noch eine Bemerkung: Alle Urteile des Staatsrates, die immer wieder erwähnt werden, beruhen auf den verfassungsrechtlichen Prinzipien der Art. 54 und 84 des Autonomiestatuts. Der Art. 54 ist ein verfassungsrecht-

liches Prinzip, bei dem man streiten kann, ob es auf den konkreten Fall, d.h. auf die Apothekerkommission, Anwendung findet. Auch der Art. 84 ist ein verfassungsrechtliches Prinzip, bei dem es strittig ist, ob es auf einen konkreten Fall wie den Apothekerdienst Anwendung findet. Davon also geht der Staatsrat aus, daß jedenfalls keine konkrete positiv-rechtliche Norm besteht, wie es ein Regionalgesetz sein könnte, mit der diese Vorschrift praktisch wirksam gemacht werden kann, so daß, solange eine solche Vorschrift nicht vorhanden ist, nach Ansicht des Staatsrates die Art. 54 und 84 nur programmatische Bestimmungen sind, die in konkreten Normen ihren Ausdruck finden müssen. Um diese Normen geht es uns ja und das ist ein Vorschlag für eine konkrete Norm. . . .

MITOLO (M.S.I.): Una proposta di legge voto!

BENEDIKTER (S.V.P.): Es geht um eine Norm, für die die Region zuständig ist, das habe ich schon vorher erwähnt.

Zum politischen Teil möchte ich sagen, daß dieser Regionalausschuß in seinen Programmklärungen eine feierliche Verpflichtung übernommen hat, und zwar hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den Volksgruppen eine wesentliche, substanzielle Gerechtigkeit im Rahmen seiner Zuständigkeit herbeizuführen, und zwar sowohl was die Durchführung des Art. 54 als auch die des Art. 6 der Verfassung betrifft, welcher den Schutz von Sprachminderheiten vorsieht. Wenn sich der Regionalausschuß heute dagegen stellt, daß für die Apotheker « pro futuro » die Kenntnis der deutschen Sprache vorgeschrieben werde, dann setzt er sich mit sich selbst in Widerspruch.

In der Kommission haben die Mitglieder der D.C. für den Gesetzesantrag gestimmt. Ich muß auch noch auf gewisse Argumente hinweisen, denn wir sind hier ja auf einer politischen Ebene und dürfen daher die Dinge nicht nur rein formal-juridisch betrachten. Es hat Zeiten gegeben in Südtirol, wo die Gemeindeärzte, Tierärzte, Hebammen ohne Rücksicht auf die Kenntnis der deutschen Sprache ernannt wurden und wo auf einen Einwand eines örtlichen Verwalters in der Gemeinde Kardaun der Präfekt Mastromattei . . .

MITOLO (M.S.I.): Lo abbiamo già sentito un'altra volta!

BENEDIKTER (S.V.P.): Non importa. Giova, repetita iuvant.

CONSIGLIERI: (*Interruzione*).

BENEDIKTER (S.V.P.): . . ., wo der Präfekt Mastromattei einer Abordnung der Gemeinde Kardaun geantwortet hat, es sei nicht wesentlich, ob das sanitäre Personal die Sprache der Bevölkerung kenne, denn auch die Tiere könnten nicht reden und würden trotzdem von den Ärzten behandelt. Noch etwas, Herr Abg. Mitolo, hinsichtlich Ihrer Bemerkung, daß in Geschäften — wir reden von privaten Geschäften — vielfach die Italiener nur in deutscher Sprache behandelt werden. Mir ist es schon öfters in einem Geschäft passiert, das einem Südtiroler gehört, auch italienisch angesprochen zu werden; und ich habe z.B. noch nie Etiketten zu Gesicht bekommen, etwa bei Weinflaschen, die nicht auch die italienische Beschriftung gehabt hätten.

MITOLO (M.S.I.): La sfido a venire a pranzo con me oggi al Grifone, e le faccio vedere chi ha ragione!

*(Ilarità e proteste).*

MITOLO (M.S.I.): Se ho ragione io, paga Benedikter e se ho torto io, pago io.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich berufe mich daher in erster Linie auf die politische Verpflichtung des Regionalausschusses, die er bei Beginn dieser Legislaturperiode eingegangen ist, und ich berufe mich auch auf alle Präzedenzfälle, nicht so sehr wegen der Delegierung auf die Provinzen und nicht so sehr wegen der Vorschrift des Proporztes hinsichtlich der Zusammensetzung der Kommissionen, denn hier sind wir in einer Lage, daß es geradezu eine Anomalie wäre, wenn die Region, was die Kenntnis der deutschen Sprache betrifft, von ihrer bisherigen, in unzähligen Gesetzen erörterten Praxis abweichen würde. Zudem liegen auch hier klare Erklärungen vor, schriftliche Erklärungen auch von seiten des Regionalausschusses und jetziger Mitglieder des Regionalausschusses, daß eine solche Vorschrift sowohl in die Zuständigkeit der Region fällt als auch zweckmäßigerweise von der Region zumindest pro futuro erlassen werden könnte.

*(Vorrei dividere la mia risposta in due parti, un giuridica ed una politica, e cominciare con la prima: in proposito devo anche dire che non ho capito quale sia la posizione della Giunta regionale nei confronti di questa legge. Da quanto ho capito, la Giunta vuol dire di essere d'accordo riguardo alla delega alle Province di tutte queste facoltà, alla proporzionale ed al rapporto secondo i gruppi linguisti-*

*ci nella composizione della commissione; di non essere d'accordo con la prescrizione della conoscenza della lingua tedesca. Queste dichiarazioni sono state comunque accompagnate da chiarimenti che si riferiscono non soltanto alla prescrizione della conoscenza del tedesco ma anche alla dimostrazione dell'incostituzionalità e dell'inopportunità dal punto di vista politico per quanto riguarda la delega delle facoltà e la composizione delle commissioni secondo la proporzione etnica. In altre parole: se un Governo appoggia un'iniziativa, sostiene anche il suo punto di vista con argomenti validi, non dichiara semplicemente di essere favorevole a qualcosa ma porta degli argomenti che la sostengono. Questa politica è per me incomprensibile. Per ora vorrei però limitarmi alla parte giuridica per quanto non è già stato detto nella relazione. L'Assessore Avancini ci ha letto alcune decisioni del Consiglio di Stato: se noi le accettassimo alla lettera tanto la Regione quanto la Provincia dovrebbero ritirare tutte le leggi emanate finora — e sono dozzine — in cui figurano comitati, commissioni di ogni genere, consigli ecc., la cui composizione sia basata sull'art. 4 dello Statuto di autonomia, cioè corrisponda alla composizione proporzionale nel Consiglio regionale o provinciale. Il Consiglio di Stato afferma infatti che nè la Regione nè la Provincia sono enti locali, che cioè l'art. 54 non si riferisce a nessuna delle due. Ricordiamo invece a questo proposito i decreti di rinvio del Governo sulle leggi provinciali, come per es. quella sull'ordinamento dei masi ecc., con cui sono state respinte delle leggi perché per l'una o l'altra delle commissioni non era stata prevista la clausola della composizione proporzionale ai gruppi etnici rappresentati nel Consiglio provinciale. Dunque o l'uno o l'altro. Credo che su questo punto il Consiglio di Stato non dovrebbe aver ra-*

gione perché anche solo le conseguenze che ne deriverebbero, in contraddizione con la prassi quattordicennale della Regione e del Governo al riguardo, dovrebbe costituire un argomento abbastanza valido per non condividere in questo campo la sua opinione. Inoltre tanto il Consiglio provinciale come quello regionale dovrebbero revocare tutte le leggi in cui viene prescritta la conoscenza della lingua tedesca per il personale della Provincia e della Regione, per i medici, le ostetriche ed i veterinari condotti perché è stato affermato che tali disposizioni non rientrerebbero nelle competenze né provinciali né regionali. È noto che esistono leggi regionali sull'ordinamento del personale ed inoltre leggi provinciali che nel personale comprendono anche tutti quegli uffici e funzionari che compiono una funzione pubblica su incarico della Regione, cioè i medici, le ostetriche ed i veterinari condotti: la Regione o la Provincia hanno emanato in questi casi delle norme sulla conoscenza del tedesco, norme che non sono state impugnate dal Governo centrale. Vorrei citare ancora la presa di posizione della Giunta regionale firmata dall'Assessore Bertorelle, documento che fa riferimento alle nostre proteste per il trattamento discriminatorio nei confronti del gruppo etnico tedesco e che è stato presentato all'inizio del presente periodo legislativo, nel gennaio del 1961; in esso si afferma fra l'altro che la Regione ed il Consiglio regionale non hanno approvato una legge da noi proposta sulla conoscenza del tedesco per il personale sanitario perché tale norma dovrebbe avere valore retroattivo: ciò significa che il personale già assunto, per esempio negli ospedali, dovrebbe conoscere il tedesco o in caso contrario essere licenziato. Per questa ragione il progetto di legge non sarebbe stato approvato anche dalla D.C. mentre le dichiarazioni scritte della

Giunta prima citate affermano che la Regione ha la competenza e l'intenzione di emanare in futuro una disposizione del genere. Si è anche citata una sentenza della Corte Costituzionale che trattava una legge regionale in cui la conoscenza del tedesco per i farmacisti non era prevista e che noi abbiamo impugnata perché eravamo del parere che tale conoscenza dovesse essere prescritta in base all'art. 84 dello Statuto di autonomia. La Corte Costituzionale ha risposto: « Dall'art. 84 dello Statuto di autonomia non risulta l'obbligo di inserire norme di questo genere perché le farmacie non sono uffici pubblici ». Da un punto di vista formale e giuridico ciò è giustissimo. Non abbiamo perciò impugnata la disposizione che obbliga i farmacisti a conoscere il tedesco ma il fatto che una tale disposizione non sia contenuta nello Statuto di autonomia.

La Corte Costituzionale ha dunque sentenziato, come ho già detto, che la Regione non ha l'obbligo di inserire nella sua legge una norma di questo genere perché l'art. 84 si riferisce soltanto agli uffici pubblici. Con ciò non si afferma però che la Regione non possa emanare una norma siffatta se lo voglia, dato che si tratta sempre — come risulta da una recente sentenza del Consiglio di Stato — di un servizio pubblico che interessa la sanità e l'assistenza ospedaliera, campi in cui la Regione ha competenza legislativa primaria. Desidero ancora citare un altro punto dalla sentenza del Consiglio di Stato, sentenza con cui è stata annullata l'esecuzione del bando di concorso a posti di farmacista; come causa del rinvio è stata anche citata la mancanza della disposizione sulla conoscenza del tedesco.

La Corte Costituzionale ha dichiarato in seguito che la disposizione in oggetto non esiste cosicché è impossibile avvalersi di una norma inesistente. Essa ha però anche osser-

vato: « . . . che le considerazioni formulate dal ricorrente circa l'utilità della conoscenza della lingua tedesca sono a detta dello stesso Consiglio di Stato apprezzabili sotto un profilo di merito ». Dunque si ammette che la conoscenza del tedesco sarebbe opportuna per questo servizio.

In altre parole: volendo si trovano argomenti sufficienti per appoggiare la conoscenza del tedesco. Il fatto poi che finora non siano arrivate lagnanze per l'ignoranza del tedesco da parte dei farmacisti non è argomento sufficiente in quanto non sono pervenute lagnanze neanche sulla sua scarsa conoscenza da parte dei funzionari in uffici o servizi pubblici. Credo che non ne siano arrivate punte, e sapete perché? O perché si è del parere che la Regione, nei limiti delle sue competenze, non ha intenzione di porre rimedio a questo stato di cose o perché si sa che finora non si è presa nessuna iniziativa.

Ancora un'osservazione: tutte le sentenze del Consiglio di Stato tante volte citate si basano sul principio costituzionale degli artt. 54 e 84 dello Statuto di autonomia.

L'art. 54 contiene un principio costituzionale la cui applicazione è discutibile in un caso concreto come quello delle commissioni dei farmacisti; anche l'art. 84 è un principio analogo e la sua applicazione in un caso concreto, per es. il servizio farmacie, è altrettanto difficoltosa. Il Consiglio di Stato si basa dunque sul fatto che non esistono ad ogni modo norme concrete del diritto positivo, come potrebbe essere una legge regionale, con cui queste disposizioni entrino in vigore sul piano pratico. Finché dunque non esisterà una norma del genere, secondo il parere del Consiglio di Stato gli artt. 54 ed 84 sono soltanto disposizioni programmatiche che devono trovare espressione in norme concrete. A queste

norme è rivolto il nostro interesse e questa è una proposta per una norma concreta . . . )

MITOLO: Una proposta di legge voto!

BENEDIKTER: (Si tratta di una norma di competenza della Regione, questo lo ho già detto.

Per quanto riguarda la parte politica, vorrei dire che l'attuale Giunta regionale si è assunta, nelle sue dichiarazioni programmatiche, degli impegni solenni, fra cui anche quello di introdurre una giustizia sostanziale, entro i limiti della sua competenza, nei rapporti fra i gruppi etnici; questo per quanto riguarda la applicazione tanto dell'art. 54 dello Statuto di autonomia quanto dell'art. 6 della Costituzione, il quale ultimo prevede la protezione delle minoranze linguistiche. Se la Giunta regionale si oppone oggi a che la conoscenza del tedesco sia prescritta nel futuro ai farmacisti, essa è in contraddizione con se stessa: del resto in sede di commissione anche i consiglieri della D.C. hanno votato a favore della proposta di legge.

Devo inoltre accennare a diversi argomenti e lo farò dato che qui siamo in campo politico e non dobbiamo considerare le cose da un punto di vista puramente formale e giuridico. C'è stato un periodo in Sudtirolo in cui i medici, le ostetriche ed i veterinari condotti erano nominati senza badare se conoscessero o meno il tedesco, un periodo in cui il prefetto Mastromattei ha risposto ad una protesta di un amministratore locale, del comune di Caldaro per l'esattezza . . . )

MITOLO: Lo abbiamo già sentito una altra volta!

BENEDIKTER: *Non importa. Giova, re-  
petita juvant.*

CONSIGLIERI: *(Interrompono).*

BENEDIKTER: *(... il prefetto Mastro-  
mattei ha risposto che non aveva importanza  
se il personale sanitario conoscesse o no il te-  
desco, dato che neanche gli animali sanno par-  
lare e ciò nonostante vengono curati dai vete-  
rinari. Ancora una cosa, cons. Mitolo, riguar-  
do alla sua osservazione che negli affari —  
si parla di affari privati — molte volte con gli  
italiani si parla soltanto il tedesco. A me è  
successo spesso, entrando in un negozio ap-  
partenente ad un sudtirolese, di essere apostro-  
fato in italiano e non mi è ancora capitato di  
vedere etichette, per esempio di bottiglie, che  
non portassero anche l'iscrizione italiana.)*

MITOLO: *La sfido a venire a pranzo  
con me oggi al Grifone e le faccio vedere chi  
ha ragione!*

*(Iilarità e proteste)*

MITOLO: *Se ho ragione io, paga Be-  
nedikter, e se ho torto io pago io.*

BENEDIKTER: *(Mi appello perciò in  
primo luogo agli obblighi politici assunti dal-  
la Giunta regionale all'inizio del presente pe-  
riodo legislativo ed inoltre a tutti i preceden-  
ti, non tanto però per quanto riguarda la de-  
lega delle Province o la prescrizione della pro-  
porzionale etnica nella composizione delle com-  
missioni dato che ci troviamo qui in una si-  
tuazione in cui costituirebbe addirittura una*

*anomalia se la Regione deviasse, per quanto ri-  
guarda l'uso della lingua, dalla sua prassi ormai  
fissata in moltissime leggi. Inoltre anche qui  
ci sono inequivocabili impegni scritti della  
Giunta regionale e dei suoi attuali membri af-  
fermanti che una disposizione di tal genere  
rientra nelle competenze della Regione e che  
sarebbe opportuno emanarla almeno per il fu-  
turo.)*

PRESIDENTE: *La parola al cons. Se-  
gnana.*

SEGNANA (D.C.): *L'Assessore ha già  
esposto al Consiglio il punto di vista della  
Giunta. Ora è giusto che prima che si passi  
alla discussione dei singoli articoli anche il  
nostro gruppo esprima alcune considerazioni su  
questo disegno di legge.*

*Per quanto riguarda la delega, dirò che in  
via di principio noi non siamo contrari; e ne  
abbiamo dato dimostrazione in occasione della  
presentazione e della discussione di numerosi  
disegni di legge. Naturalmente, se facciamo  
delle considerazioni di carattere pratico su que-  
sto disegno di legge, non ci pare opportuna  
la delega in questa materia per le ragioni che  
sono state dette dall'Assessore. Quindi, pur  
essendo favorevoli alla delega, non possiamo  
non considerare che essa in questo momen-  
to, almeno per quanto riguarda la provincia  
di Trento, non ci pare opportuna.*

*Per quanto riguarda la composizione del-  
le commissioni, se in via di principio dobbiamo  
osservare che non vi è alcun diritto preciso  
perché questo principio venga inserito nelle  
commissioni giudicatrici, lo abbiamo tuttavia  
introdotto in alcuni provvedimenti.*

*Sul terzo argomento, quello riguardante  
la conoscenza della lingua tedesca, non possia-*

mo non essere d'accordo con le enunciazioni svolte dall'Assessore. Per l'art. 3 del disegno di legge in esame, che entra nella materia del bilinguismo, non possiamo non tenere conto delle disposizioni vigenti. Nell'art. 54 si parla di rappresentanza proporzionale nell'ordinamento degli enti pubblici locali; appare logico, quindi, che non possiamo considerare le farmacie come enti locali, pur ammettendo che esse svolgono una attività di carattere pubblicistico. Quindi mi sembra fuori luogo richiedere la conoscenza della lingua tedesca in una attività di carattere privato. Sull'opportunità che i farmacisti conoscano tale lingua, possiamo essere tutti d'accordo; ma tra questo e introdurre nella legge l'obbligo preciso che i concorrenti siano a conoscenza della lingua tedesca, mi sembra che ci sia una enorme distanza. Perciò noi sull'art. 3 di questo disegno di legge non possiamo essere d'accordo perché lo riteniamo incostituzionale.

Per quanto riguarda le considerazioni di ordine politico fatte dal cons. Benedikter, il quale trova una contraddizione fra l'atteggiamento della Giunta su questo provvedimento e le dichiarazioni programmatiche fatte dalla stessa, devo dire che la Giunta ha mostrato già con parecchi disegni di legge la sua apertura verso le esigenze del gruppo etnico tedesco. Naturalmente, su una materia come questa, non si può non vedere la volontà della Giunta di essere coerente con i suoi impegni. Vorrei anzi dire che sarebbe stato bene che i presentatori della proposta avessero prima intrattenuto dei rapporti con la Giunta, cosa che non mi sembra sia stata fatta. Forse in quella sede si sarebbe potuto trovare una linea d'intesa.

Concludendo, considerati gli argomenti qui portati e le valutazioni che noi abbiamo

fatto su questa legge, non possiamo essere di accordo.

**PRESIDENTE:** La parola all'Assessore Bertorelle.

**BERTORELLE** (Assessore enti locali - D.C.): Per chiarire alcune cose affermate dal cons. Benedikter, il quale ha accusato la Giunta di essere in contraddizione con se stessa. Per affermare ciò, egli si è rifatto alla legge presentata dal suo gruppo l'11 giugno 1959 e respinta dal Consiglio nella seduta del 15 dicembre dello stesso anno. Devo dire che quello non fu un atto di reiezione del punto di vista del gruppo linguistico tedesco sull'uso della lingua; quella legge fu respinta a grandissima maggioranza perché prevedeva la obbligatorietà della conoscenza della lingua dell'assistito da parte di tutti i sanitari. In quella occasione noi e la maggioranza del Consiglio risponderemo che non volevamo porre ostacoli perché da parte dei sanitari si parlasse nella lingua dell'assistito, ma chiedemmo che ci si indicasse il moto per risolvere la questione.

L'uso della lingua, infatti, non è competenza nè della Regione nè delle Province, bensì dello Stato. Come si poteva, allora, uscire da questa situazione? Tutti ricorderanno che in quella occasione il Consiglio approvò ad unanimità un ordine del giorno nel quale si auspicava la emanazione di norme per l'uso della lingua tedesca e si auspicava anche che l'apposita commissione elaborasse uno schema di proposte da sottoporre come osservazioni e suggerimenti alla visione del Governo. Inoltre, venne fissato a quella commissione un termine di 60 giorni per formulare e stendere queste proposte.

Questo lo dico per testimoniare che il

Consiglio regionale non è stato contrario all'uso della lingua tedesca, nelle farmacie in particolare, ma ha fatto presente la impossibilità di emanare norme in questa materia.

Quanto poi alla lettera citata dal cons. Benedikter, devo precisare che essa non porta la mia firma; era della Giunta. Si disse, anzi, che la Democrazia Cristiana e anche gli altri gruppi erano d'accordo sulla opportunità della conoscenza della lingua tedesca da parte dei farmacisti. Quindi, non v'è alcuna contraddizione.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Benedikter.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Ich muß auf gewisse Behauptungen des Assessors Bertorelle antworten. Dies gehört nun einmal, glaube ich, zur parlamentarischen Auseinandersetzung. Nachdem ich mir inzwischen dieses sogenannten Weißbuch herbeigeht habe, will ich noch genauer sein. In demselben ist eine Stellungnahme des Regionalausschusses enthalten über das vom Regionalrat abgewiesene und von uns eingebrachte Gesetz hinsichtlich der Deutschkenntnis des sanitären Personals einschließlich der Apotheker. Darin heißt es: « Non dovrebbe sussistere una preclusione assolta a che Regione e Provincia si occupino in via incidentale del problema linguistico, ripetendo in proposito quanto già stabilito da una legge dello Stato, al fine di regolare nei medesimi termini l'uso della lingua in tutti quei rapporti che sono parte di istituti attribuiti alla loro competenza; che ad esempio un concorso pubblico bandito dalla Regione venga regolato in maniera analoga a come il noto decreto presidenziale 21-11-1951, n. 1396, ha regolato i concorsi pubblici statali, ciò non dovrebbe essere escluso, perché se la materia, di cui i concorsi

sono parte, è di competenza della Regione, gli unici limiti all'esercizio della potestà legislativa in materia sono rappresentati dai principi dell'ordinamento e dai principi della legge dello Stato che l'Ente autonomo non ha certo superato ». Es dreht sich hier also einwandfrei um Stellen, welche im Wege einer öffentlichen Ausschreibung besetzt werden. Darüber ist kein Zweifel und derselbe Staatsrat, der hier immer wieder zitiert wird, hat ja in seiner Entscheidung Nr. 630 vom Jahr 1962 gesagt: « L'esercizio di farmacie aperte al pubblico è stato da tempo sottratto alla iniziativa economica privata. Il servizio farmaceutico è un vero e proprio servizio pubblico riservato allo Stato e il cui esercizio viene dato in concessione a determinate persone fisiche mediante un pubblico concorso » usw. Es dreht sich also um Stellen, die im Wege einer öffentlichen Ausschreibung — und zwar heute von seiten der Region, früher von seiten des Staates — besetzt werden und für welche in unseren früheren Auseinandersetzungen zugegeben worden ist, daß die Bedingungen für die Besetzung dieser Stellen regionalgesetzlich näher geregelt werden können — einschließlich der Sprachkenntnis. Es gelten im Grundsätzlichen dieselben Voraussetzungen, dieselbe Zuständigkeit wie für einen Regionalangestellten, wie für die Gemeindeärzte, Tierärzte und Hebammen. Das wurde hier anerkannt. Und daher erscheint mir die Möglichkeit gegeben, wenn man grundsätzlich, wie Assessor Bertorelle auch erklärt hat, der Ansicht ist, daß eine solche Vorschrift zumindest für die Zukunft zweckmäßig sei. Wenn ich dieser Ansicht bin, dann müßte ich eine Ausübung der regionalen Gesetzgebung befürworten. Wir werden sehen, was die Zentralregierung dazu sagt. Aber wenn ich grundsätzlich der Ansicht bin, daß das gut und zweckmäßig und es heute nicht mehr verfrüht ist,

dann ist es an der Zeit, diese Vorschrift für die kommenden Stellenbesetzungen der Apotheker auch anzuwenden. Daher könnte man es im Rahmen der Präzedenzfälle der regionalen Gesetzgebung befürworten, zumal es sich um die Regelung einer Ausschreibung handelt, die der regionalen Zuständigkeit unterliegt. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, daß es um eine Norm für die Zukunft geht. Die bereits erfolgten Ausschreibungen sind einmal im Wege eines Regionalgesetzes vorgenommen worden, durch das acht Apothekerstellen besetzt wurden und wo nur ein Apotheker der deutschen Gruppe angehört hat. Das zweite Mal sind sie im Wege der dann vom Staatsrat annullierten, aber jetzt neuerlich durchgeführten Ausschreibung zugewiesen worden, ohne daß die Kenntnis der deutschen Sprache verlangt worden wäre. Diese beiden von der Region und nicht vom Staat durchgeführten Stellenbesetzungen haben als Ergebnis gezeigt, daß von 52 bestehenden Apothekerstellen nur 21 von Angehörigen der deutschen Sprachgruppe besetzt werden. Wir sind uns im klaren, daß diese Vorschrift, wie schon gesagt, für die Zukunft gelten soll und daß daher bereits regelrecht erfolgte Besetzungen nicht mehr geändert werden können. Daher glaube ich, daß, wenn der Regionalrat seinerzeit grundsätzlich der Ansicht war, daß diese Vorschrift auch hinsichtlich der Apotheker zweckmäßig und gerecht wäre, er deshalb zustimmen könnte. Und ich nehme wiederum Bezug auf die Tatsache, daß auch der Regionalausschuß angesichts der Präzedenzfälle in der Ausübung seiner Kompetenz bzw. in der Ausübung der Kompetenz des Regionalrates bereits einmal den Standpunkt eingenommen hatte, nach welchem eigentlich für solche Fälle eine entsprechende Vorschrift erlassen werden kann. Ich verweise hierbei auf die Regelung der Besetzung von Apotheker-

stellen, die im Wege einer öffentlichen Ausschreibung besetzt werden und die in die Zuständigkeit der Region fallen. Es handelt sich bei solchen Fällen um eine Bedingung wie irgendeine andere, damit der Beruf im Interesse der Gesundheitspflege besser im ausgeübt werden kann. Wenn also der Regionalrat, wie es geheißen hat, diese Auffassung hinsichtlich der Kompetenz und des Meritums immer noch teilt, dürfte er dem Art. 3 seine Zustimmung nicht verweigern.

*(Devo rispondere ad alcune asserzioni dell'Assessore Bertorelle: credo che tutto ciò faccia parte dei dibattiti consiliari. Mi sono procurato intanto questo « libro bianco », come l'Assessore lo chiama, e voglio essere ancora più preciso; il libro contiene una dichiarazione della Giunta regionale sulla legge da noi presentata e respinta dal Consiglio, legge che riguarda la conoscenza del tedesco da parte del personale sanitario, inclusi i farmacisti.*

*In questa si dice: « Non dovrebbe sussistere una preclusione assoluta a che Regione e Provincia si occupino in via accidentale del problema linguistico, ripetendo in proposito quanto già stabilito da una legge dello Stato, al fine di regolare nei medesimi termini lo uso della lingua in tutti quei rapporti che sono parte di istituti attribuiti alla loro competenza; che ad esempio un concorso pubblico bandito dalla Regione venga regolato in maniera analoga a come il noto decreto presidenziale 21-11-1951, n. 1396, ha regolato i concorsi pubblici statali, ciò non dovrebbe essere escluso, perché se la materia di cui i concorsi sono parte è di competenza della Regione, gli unici limiti all'esercizio della potestà legislativa in materia sono rappresentati dai principi dell'ordinamento e dai principi della legge dello Stato che l'Ente autonomo non ha certo superato ». Si tratta dunque qui, senza possibi-*

lità di dubbio, di posti coperti per mezzo di un pubblico concorso; lo stesso Consiglio di Stato che viene sempre citato in questa sede così si è espresso nella sua delibera n. 630 del 1962: « L'esercizio di farmacie aperte al pubblico è stato da tempo sottratto all'iniziativa economica privata. Il servizio farmaceutico è un vero e proprio servizio pubblico riservato allo Stato ed il cui esercizio viene dato in concessione a determinate persone fisiche mediante un pubblico concorso », ecc. Si tratta dunque di posti assegnati una volta dallo Stato ed ora dalla Regione mediante pubblico concorso; si è ammesso nel corso di discussioni precedenti che le condizioni per ricoprirli, inclusa quella della conoscenza del tedesco, dovrebbero essere meglio definite con una legge regionale. In via generale sono valide le stesse premesse e competenze che per un dipendente regionale, un medico condotto, veterinario od ostetrica, ciò che è stato riconosciuto anche in questa sede. Mi sembra perciò che quando si pensa, come ha affermato anche l'Assessore Bertorelle, che una disposizione del genere sia opportuna almeno per il futuro, bisognerebbe di conseguenza anche appoggiare l'esercizio della competenza legislativa regionale. Vedremo poi quale sarà la reazione del Governo. Quando però si è del parere che il provvedimento sia opportuno ed ormai non più intempestivo, allora sarà giunto il momento di applicare questa disposizione anche alla futura assegnazione dei posti di farmacista. Si potrebbe perciò appoggiare questa misura, attenendosi ai precedenti della legislazione regionale, anche perché si tratta dell'organizzazione di un concorso che rientra nelle competenze della Regione. Ripeto inoltre che si tratta di una norma da applicare per il futuro. I concorsi passati si sono fatti la prima volta in base ad una legge regionale con cui furono coperti 8 posti di farmacista,

dei quali uno soltanto toccato ad un appartenente al gruppo etnico tedesco; la seconda volta i posti sono stati assegnati in base ad un concorso che non faceva obbligo della conoscenza del tedesco concorso poi annullato dal Consiglio di Stato ma recentemente di nuovo indetto. Entrambe queste assegnazioni sono state fatte dalla Regione e non dallo Stato; ne è risultato che dei 52 posti di farmacista esistenti soltanto 21 sono occupati da appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Ci rendiamo conto che questa disposizione dovrà esser valida solo per il futuro, come già detto, e che perciò le assegnazioni di posti già avvenute regolarmente non dovranno più essere modificate. Credo che il Consiglio regionale potrebbe approvare ora la presente disposizione, dato che a suo tempo esso la stimava in via di principio opportuna e positiva anche per la categoria dei farmacisti. Mi riferisco a questo proposito anche al fatto che la Giunta regionale, di fronte ai precedenti nell'esercizio delle competenze sue e del Consiglio, già una volta aveva sostenuto il punto di vista secondo cui per questi casi si dovrebbero emanare norme apposite: vedi l'ordinamento per l'assegnazione di posti ai farmacisti, assegnazione avvenuta per concorso pubblico e che rientra nelle competenze della Regione. In questo caso si tratta di una condizione come tante altre affinché la professione sia esercitata nell'interesse del servizio sanitario. Se dunque il Consiglio regionale condivide ancora queste opinioni riguardo alla competenza ed al merito non dovrebbe rifiutare la sua approvazione a questo articolo 3.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Cons. Benedikter, lei fa certamente bene ad insistere nel suo punto di vista; ma ri-

mane certo il fatto che questa legge, così come è stata presentata, non può andare avanti. Mi pare perfettamente inutile esporsi al certo rischio di una ripulsa in sede governativa per incostituzionalità delle disposizioni; e vorrei che lei meditasse sul fatto che ogni volta che una legge regionale è respinta dal Governo, ciò non costituisce una affermazione della validità della nostra autonomia, mentre la approvazione di una disposizione da noi votata giova a questa autonomia. I tentativi non giovano, non si addicono al prestigio del Consiglio. Meglio assai discutere ponderatamente questa legge, che è stata presentata soltanto nello scorso marzo, ed è giunta così rapidamente alla discussione, passando in Commissione legislativa con precedenza assoluta, anche se a nostro giudizio non è affatto matura.

Guardi, cons. Benedikter, l'art. 3 di questa legge richiede la conoscenza della lingua tedesca, come titolo indispensabile, per il proprietario e per il direttore della farmacia. Ora lei mi insegna che il proprietario di una farmacia a Bolzano può risiedere indifferente a Berna od a Berlino, e che la farmacia resta affidata al direttore, il quale soltanto deve essere laureato in farmacia. Ma il rapporto fra proprietario e direttore è un rapporto fiduciario, ed il direttore può essere sostituito magari ogni quindici giorni: sappiamo di farmacisti che esercitano spostandosi, lungo l'anno, di farmacia in farmacia per i periodi delle ferie. Basta quindi questa constatazione, per considerare l'inutilità delle disposizioni dell'articolo citato. Stabilire come requisito necessario la conoscenza della lingua tedesca, significa non conoscere affatto la situazione di diritto, significa non risolvere in alcun modo il problema, dettare una norma che potrebbe facilmente ed in ogni momento essere evasa.

Noi possiamo convenire, conveniamo anzi sulla ispirazione della legge ma non possiamo accettare i metodi che essa esprime.

E non si tratta di una questione di buona o di cattiva volontà, quanto, soprattutto, della impossibilità di affrontare questo argomento, di entrare in questa discussione, senza una preventiva, profonda discussione di esso. E questa legge, così come è, sarebbe destinata a rimanere inoperante.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Avancini.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Non credo di dover aggiungere alcunché dopo le dichiarazioni del cons. Segnana e le dichiarazioni del collega Assessore Bertorelle. Voglio tuttavia aggiungere anch'io che l'atteggiamento della Giunta regionale non può in modo alcuno essere ritenuto settario o contrario pregiudizialmente agli interessi del gruppo linguistico tedesco, ma soltanto responsabile. Le sentenze della Corte costituzionale devono pure avere anche per noi un significato ed un valore, e dobbiamo rispettarle. In queste sentenze è ribadito che il problema linguistico tocca alla competenza della legislazione statale.

Per quanto riguarda il tema della delega non posso dichiararmi favorevole, ed anche in questo caso nella considerazione soprattutto degli inconvenienti che essa delega verrebbe a creare a danno dell'amministrazione provinciale.

Per le commissioni, trattandosi di elementi tecnici, è impossibile aderire ad una richiesta vincolativa di una proporzione etnica nella loro composizione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Wahlmüller.

WAHLMÜLLER (S.V.P.): Mir scheint in diesem Zusammenhang nur eines noch bemerkenswert, und das ist folgendes. Bei der ganzen Diskussion ist schließlich herausgekommen — wenn ich nicht falsch verstanden habe —, daß niemand die Notwendigkeit leugnet, daß die Apotheker die deutsche Sprache nun auch tatsächlich beherrschen müssen. Alle Redner, auch die, welche Argumente dagegen vorgebracht haben, haben das zugegeben; besonders hat auch der Regionalausschuß gesagt: « Selbstverständlich sind wir der Meinung und sind im Prinzip damit einverstanden und niemand wird leugnen, daß die Apotheker auch die deutsche Sprache beherrschen müssen ». Wir können uns eigentlich auch gar nicht vorstellen, daß jemand aufstehn und sagen könnte: « Nein, wir sind dagegen; wir sind im Prinzip dagegen, daß ein Apotheker die deutsche Sprache beherrscht ». Das wäre eine Lächerlichkeit. Wenn man aber dieses Prinzip anerkennt und wenn gesagt wird: « Ja, wir sind dafür, das Prinzip spricht dafür und wir haben dieses und jenes gemacht, aber leider . . . », und man schützt letzten Endes nicht mehr Maßnahmen oder sonstige gesetzliche Bestimmungen vor, sonder sagt: « Dieses Gesetz würde bei der Regierung auf starken Widerstand stoßen und so, wie es jetzt formuliert ist, kann es nicht durchgehen ». Wir sind der Auffassung, daß sich gerade in diesen Fragen auch der Regionalrat sowie der Regionalausschuß zum Sprecher der Bedürfnisse der deutschen Bevölkerung machen sollten. Das ist ja das, was die deutsche Bevölkerung von der Region auch erwartet. Wenn die Region und der Regionalausschuß im Prinzip — und man spricht immer von diesem Prinzip — sagt: « Wir sind

einverstanden damit, wir wissen das, wir leugnen das nicht », dann muß sich dieser Regionalausschuß ja auch zum Sprecher dieses Bedürfnisses und dieses Prinzips machen und darf dann nicht nur irgendwie vom Prinzip allein reden, ohne auch die praktische Anwendung daraus zu ziehen. Die praktische Anwendung wäre, den Weg zu finden, daß das durchgesetzt werden kann, daß das auch bei der Regierung durchgesetzt werden kann. Wenn man von Prinzip allein spricht, dann erweckt man den Anschein, das nur zum Schein zu tun, im Konkreten aber zu versagen. Im Konkreten muß aber dieser Weg gefunden werden. Das Gesetz liegt lang genug da, so daß man jetzt nicht sagen kann: « Jetzt ist das "plötzlich" da und jetzt wird das "plötzlich" behandelt ». Das Gesetz liegt so lange da, daß sich auch der Regionalausschuß entsprechend mit dem Gesetz befassen konnte. Es nützt nichts hier einfach zu sagen: « Prinzipiell sind wir einverstanden, aber praktisch machen wir nichts ». Hier ist das Gesetz, hier ist die Notwendigkeit für die deutsche Bevölkerung. « Hic Rhodus, hic salta », könnte man hier sagen.

*(Sempre a questo proposito c'è ancora qualcosa che mi sembra degno di nota: da tutta la discussione risulta in fondo — se ho capito bene — che nessuno nega la necessità per i farmacisti di conoscere effettivamente il tedesco. Tutti gli oratori lo hanno ammesso, anche quelli che hanno portato argomenti a sfavore; la stessa Giunta regionale ha ammesso di essere logicamente del parere che i farmacisti debbano sapere il tedesco, di essere d'accordo in linea di principio e che tutti lo riconoscono. Non sarebbe del resto nemmeno immaginabile che qualcuno prenda la parola per dire di essere in linea di principio contrario alla conoscenza del tedesco da parte di un farma-*

*cista. Ciò sarebbe semplicemente ridicolo. Si riconosce dunque il principio, ci si pronuncia e si afferma di aver agito in favore di esso ed in fondo non si portano più a pretesto misure o norme di legge ma si dice semplicemente che la legge incontrerebbe una forte opposizione presso il Governo centrale e nella presente forma non avrebbe probabilità di essere approvata. Noi siamo del parere che appunto in questi casi tanto il Consiglio come la Giunta regionale dovrebbero farsi portavoce delle necessità del gruppo di lingua tedesca: questo è quanto la popolazione si aspetta dalla Regione. Se la Regione e la Giunta in linea di principio — e di questo principio si parla sempre — dichiarano di essere d'accordo, di saperlo, di non negarlo, allora la Giunta stessa dovrà farsi portavoce di queste necessità e di questo principio e non limitarsi a parlarne senza trarne le conseguenze pratiche che consisterebbero qui nel trovare un modo di affermare il principio in questione anche presso il Governo centrale. Se di questo principio si parla soltanto, si desta inevitabilmente l'impressione di farlo per l'apparenza, di rifiutarsi di passare alla sua applicazione, mentre è su un piano concreto che deve essere trovata una soluzione. La legge è stata depositata da tempo e non si può dire perciò che la sua presentazione è una sorpresa nè che l'esame deve avvenire ora in tutta fretta; anche la Giunta avrebbe avuto tutto il tempo di occuparsene. Non serve dichiararsi favorevoli teoricamente e non fare niente in pratica: la legge c'è, c'è anche la necessità per la popolazione tedesca, anche qui si può dire: « hic Rhodus, hic salta ».)*

PRESIDENTE: La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Mi pare di poter dire ai colleghi di lingua tedesca che essi non

hanno capito esattamente il senso del mio intervento, dei motivi sui quali ho basato la mia dichiarazione contraria a questo disegno di legge.

Il primo di questi motivi è che noi condividiamo il parere della Corte costituzionale, il parere del Consiglio di Stato, il parere del Governo — quando questo Governo ha fatto proprie le pronuncie dei supremi organi giudicanti del Paese, non quando ha esibito traballanti equilibrismi e dannose acquiescenze —, il parere cioè che la competenza a legiferare in materia linguistica sia non nostro, ma riservato esclusivamente allo Stato. Se questo è vero, come è vero, allora non resta che respingere questa vostra proposta.

Secondo argomento: ammesso — e non concesso — che noi si possa regolamentare in materia, imponendo l'uso della lingua tedesca, non potremmo ugualmente consentire che la conoscenza di questa costituisca condizione inderogabile per l'accesso a pubblici esercizi, a pubblici concorsi. Questa legge fa della conoscenza della lingua tedesca *conditio sine qua non* per la partecipazione agli stessi concorsi, e con ciò realizza una flagrante violazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione.

Questi i motivi per cui non possiamo accettare questa proposta di legge.

Mi si consenta di aggiungere che se è vero che qui si vogliono tutelare gli interessi generali delle popolazioni, se si vuole veramente che i servizi siano tali da soddisfare le esigenze legittime delle popolazioni interessate, di tutte le popolazioni interessate, ed anche dei villeggianti, che affluiscono ogni anno più numerosi, non è scegliendo sanitari o farmacisti limitatamente all'elemento di lingua tedesca che questo obiettivo si raggiunge, che questo interesse si tutela, ma cercando che il servizio sia svolto da un maggior numero di persone, la cui scelta sia la più possibile qualificata.

Ho già detto nel 1959 e mi permetto di ripeterlo oggi, che le attività mediche, quelle farmaceutiche, quelle sanitarie in genere, attuando questo principio limitativo di scelta, giungeranno inevitabilmente ad un declassamento. In Alto Adige la carenza di personale tecnico specializzato e preparato, la si sente in tutti i settori: in quello sanitario come in quello della pubblica amministrazione, come in quello della Magistratura. Ma seguendo questi principi avremo una situazione sempre peggiore.

Non è così che si tutela l'interesse della cosa pubblica: lo si tutela, lo si difende, assicurando ad esso del personale il più possibile qualificato sotto il profilo tecnico, sotto il profilo scientifico ed anche sotto il profilo morale. La conoscenza della lingua tedesca non può garantire da sola la difesa di questo interesse.

**PRESIDENTE:** La parola al Presidente Dalvit . . . C'è ancora qualcuno che deve prendere la parola? Perché le dichiarazioni del Presidente concluderanno la discussione, altrimenti non finiamo più. La parola al consigliere Wahlmüller.

**WAHLMÜLLER (S.V.P.):** Ich möchte nur dem, was Regionalrat Mitolo gesagt hat, entgegenhalten, daß dies der Staatsrat selbst anerkannt hat, indem er sagt: « Le considerazioni formulate dal ricorrente circa l'utilità della conoscenza della lingua tedesca sono apprezzabili sotto un profilo di merito ».

**MITOLO (M.S.I.):** Nessuno lo nega, ma a una condizione, non lo vuol capire!

**WAHLMÜLLER (S.V.P.):** Der Verfassungsgerichtshof sagt: « I principi della uguaglianza dei cittadini e della inviolabilità dei diritti dell'uomo secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale non vanno intesi e applicati in senso meccanicamente livellatore, non escludono cioè che il legislatore possa dettare norme diverse in relazione a sistemi diversi ».

**CONSIGLIERE:** . . . situazioni!

**WAHLMÜLLER (S.V.P.):** . . . situazioni diverse. Also das würde nach meinem Ermessen doch die Möglichkeit bieten, hier in der Region die Deutschkenntnis einzuführen.

*(Vorrei opporre a quanto ha detto il cons. Mitolo il fatto che il Consiglio di Stato stesso ha riconosciuto questa necessità, affermando: « Le considerazioni formulate dal ricorrente circa l'utilità della conoscenza della lingua tedesca sono apprezzabili sotto un profilo di merito ».)*

**MITOLO:** Nessuno lo nega, ma a una condizione, non lo vuol capire!

**WAHLMÜLLER:** *(La Corte costituzionale dice inoltre: « I principi dell'eguaglianza dei cittadini e della inviolabilità dei diritti dell'uomo secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale non vanno intesi e applicati in senso meccanicamente livellatore, non escludono cioè che il legislatore possa dettare norme diverse in relazione a sistemi diversi ».)*

CONSIGLIERE: . . . *situazioni!*

WAHLMÜLLER: *Secondo me questo passo offrirebbe la possibilità di introdurre nella Regione la conoscenza del tedesco.)*

PRESIDENTE: La parola al Presidente Dalvit.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Voglio solo fornire al Consiglio regionale alcuni dati, che, oltre le polemiche, hanno un loro preciso significato. I sanitari condotti di ruolo in provincia di Bolzano, al primo gennaio 1963, erano 231. Di essi 51 medici erano di lingua tedesca, 22 di lingua italiana, un ladino: 19 veterinari di lingua tedesca, 17 di lingua italiana, 3 ladini; 82 ostetriche di lingua tedesca, 34 di lingua italiana, 2 ladine. Questa la situazione complessiva, che nessuno può negare e non è da interpretare in senso negativo.

Per le farmacie, i titolari di lingua italiana sono 24, quelli di lingua tedesca 20 e un ladino.

C'è anche da documentare l'aspetto dell'intervento regionale in questo settore, dal punto di vista, qui richiamato, della buona volontà: con la legge regionale 9-9-1960 n. 16, la Regione ha provveduto a sistemare in ruolo, definitivamente, 40 medici condotti, di cui 34 di lingua tedesca, 5 di lingua italiana, 1 ladino; 21 veterinari di cui 13 di lingua tedesca, 7 di lingua italiana, 1 ladino; 59 ostetriche di cui 47 di lingua tedesca, 10 di lingua italiana e 2 ladine. Su 120 elementi complessivamente sistemati in via definitiva, 94 appartenevano al gruppo di lingua tedesca, 22 a quello di lingua italiana, 4 ai ladini.

Per le farmacie sono stati inseriti nel ruolo

regionale sette titolari di lingua italiana ed uno di lingua tedesca.

Con la legge n. 5 del 27-7-1961 abbiamo delegato alle Province la nomina delle commissioni. Così la commissione nominata, per il concorso delle farmacie, il 31 maggio 1963, è stata costituita con maggioranza di componenti di lingua tedesca, ciò che negli anni precedenti non fu possibile, per motivi che abbiamo largamente dimostrato estranei alle volontà della Giunta.

Non ritengo che su questa situazione si possa fare una più o meno speculazione, penso che il settore sia delicato e che su di esso ci si debba muovere con precisione e con senso di alta responsabilità. L'atteggiamento della Giunta regionale di fronte a questo disegno di legge non può quindi essere imputato a cattiva volontà, ma esclusivamente ad argomentazioni giuridiche che rendono impossibile la sua approvazione. Deve risultare molto chiaro che noi non siamo contrari alle aspirazioni ed ai diritti delle popolazioni di lingua tedesca, e se posso fare un auspicio è che colloqui possano avvenire in futuro per vedere di creare stati di convinzione, soprattutto per vedere di venire incontro autenticamente, in maniera concreta, e soprattutto in maniera possibile a quelle che sono le esigenze non solo del gruppo di lingua tedesca . . .

MITOLO (M.S.I.): Esigenze autentiche!

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): . . . quelle autentiche, del gruppo di lingua tedesca, ma anche degli altri gruppi che convivono in provincia di Bolzano.

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la di-

scussione generale e pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: 12 favorevoli, 21 contrari, 5 astenuti.

Il passaggio alla discussione articolata è respinto.

Passiamo all'ulteriore punto dell'ordine del giorno: « *Interrogazioni e interpellanze* ».

Prima facciamo dieci minuti di pausa per respirare una boccata d'aria fresca.

(Ore 11,30)

(Ore 11,50)

PRESIDENTE: La seduta riprende. Interrogazione del cons. Toscana sul costo delle opere di bonifica a Mezzocorona:

*Il Consigliere Toscana Francesco chiede di interrogare l'Assessore competente per conoscere se con l'ultimo lotto di lavori della bonifica di Mezzocorona, che comprende la costruzione di una strada, di un ponte ed altre opere minori, la zona bonificata può considerarsi completa.*

*Quanto è venuta a costare?*

*Quale importo a carico della Regione?*

*E quanto a carico dei consorziati?*

Leggo la risposta scritta dell'Assessore Turrini al cons. Toscana: « Con l'esecuzione del terzo lotto dei lavori, la bonifica idraulica del bacino Rovere della Luna-Mezzocorona può considerarsi ultimata.

Il Consorzio competente dovrà provvedere ancora alle opere di irrigazione per la zona Nord del bacino.

La spesa approvata per la bonifica idraulica nel bacino in parola ammonta a complessive lire 173.512.275, di cui a carico della Regione lire 130.134.105 ».

Interrogazione telegrafica del cons. Corsini all'Assessore all'economia montana e foreste: « Chiedo interrogare Presidente Giunta et Assessori competenti per sapere chi abbia autorizzato taglio bosco sponde lago Tovel et se ciò sia compatibile con progetti protezione natura zona eccezionale interesse scientifico et turistico ».

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I): Quando mi giunse la notizia dei tagli nella zona del lago di Tovel, prima che la notizia stessa fosse ripresa o pubblicata dalla stampa locale, il 21 maggio scorso, data della mia interrogazione telegrafica, — che spero gradita alla Giunta e che mi propongo di usare ancora, anche perché l'interrogazione telegrafica ci costringe a scrivere soltanto quello che è strettamente indispensabile —, non volevo crederci. Non volevo crederci perché non molto tempo prima, in questa stessa aula, discutendo del bilancio regionale, l'Assessore al turismo Albertini, aveva annunciato con evidente soddisfazione che la Regione stava studiando la possibilità di creare nella zona del lago rosso una zona di rispetto, se non un parco nazionale, una zona di rispetto del tipo di quella che è stata segnata in rosso, nel piano regolatore, nella città di Trento, come zona di rispetto storico e monumentale, proprio al centro della città — per la quale non sarà più possibile abbattere le Androne, procedere a lavori di risanamento igienico, per la quale non si potranno più toccare nemmeno i sassi che, in mezzo alla strada, ostacolano il traffico, perché anch'essi fanno parte della zona monumentale e storica. Così per la zona di Tovel avrebbe dovuto avvenire, poiché — e mi pare perfino inutile sottolinearlo — si tratta di una zona che è nota e celebre in tutto il mondo, per quel suo fenomeno del lago rosso

che è stato esaltato e descritto in centinaia di riviste turistiche, naturalistiche, geografiche: una zona per la quale bisognava mantenere quegli aspetti che le sono stati dati dalla Natura, la quale provvede bene da se stessa — ove non si guardi ad aspetti economici — a creare le foreste, che hanno vita secolare, ad effettuare una selezione naturale, procede essa stessa, perfino, a quei processi di disfacimento di esseri organici i quali possono anche non essere suggestivi, ma contribuiscono a creare quell'equilibrio biologico interno meglio assai di quando non sappiano fare i reggitori delle foreste, lavorando con una autonomia che è ben altro che quella della Regione.

Il corpo forestale è come il dantesco Minosse che *giudica e manda secondo che avvinchia*, la Giunta regionale od altri non possono intervenire, se non vogliono sentirsi sdegnosamente investiti da un « ignoranti, voi non capite niente, poiché soltanto il Corpo forestale, con la autorità militaresca che gli proviene dal passato, è competente in questo campo ». Evidentemente al Corpo forestale è sembrato che la Natura a Tovel fosse meno saggia, fosse minorata nei suoi confronti, che essa non fosse più saggia come ce la descrivevano alla scuola elementare: e l'ispettore Cristofolini si è ritenuto più dotato di capacità di quanto non lo sia la Natura. E così si è visto nella zona di Tovel, così amata, così curata dai naturalisti, quello che s'è visto. Ed ancora soltanto la scorsa estate — non so se tutti i signori consiglieri ne siano a conoscenza — una missione scientifica statunitense raggiunse questo lago, per prelevare alcuni campioni delle acque che si erano arrossate, portandoli in elicottero — un elicottero della SETAF, non quello dei pompieri, Assessore Salvadori —, a Livorno, perché potessero, nelle migliori idrobiologiche naturali, raggiungere i laboratori, per una anali-

si del glenodinium, per uno studio del fenomeno. Un fenomeno che, per concorde ammissione degli studiosi, è il risultato di un equilibrio prezioso di fattori climatologici, organici, biologici nella zona: tanto è vero che questo fenomeno va regredendo perché si verificano dei mutamenti nell'ambiente naturale per la sola presenza della comunità umana, con le sue tracce che vengono convogliate nelle acque del lago e provocano, nell'ambiente interno del lago, dei mutamenti a questo equilibrio. È un equilibrio che non deve essere toccato, neanche dalla saggezza o dalla competenza degli ispettori forestali. E se il comune di Tovel aveva bisogno di irrobustire le sue casse, meglio avrebbe fatto in qualsiasi altra maniera che non pugnalandosi così la realtà naturale e meravigliosa di Tovel.

L'autodifesa che l'ispettore Cristofolini ha pubblicato sull'« Adige », due giorni dopo la denuncia del fatto, ci ha colpiti; ci ha colpiti perché Cristofolini ha ragione, ha tutte le ragioni, partendo, come parte, dalle sue premesse: che il bosco sia soprattutto e soltanto una realtà economica, che deve rendere il massimo possibile. Con queste premesse, il ragionamento non fa una grinza.

Vorrei che, prima di rispondermi, lei ricordasse, signor Assessore, una risposta che proprio Lei ci ha dato, in questa sede, quando affermò che il bosco non aveva una funzione soltanto economica, ma anche didattica ed educativa: e che sotto questo aspetto doveva essere considerata la questione, da noi sollevata, del reddito delle foreste demaniali, che era pari allo 0,84 per cento del costo presumibile di esse: ciò, lei disse, non aveva alcuna importanza. Per i boschi di Tovel no, per i boschi di Tovel questo principio non vale: essi non hanno funzione pedagogica, morale, estetica: i boschi di Tovel possono essere ta-

gliati tranquillamente e proprio lungo la fascia del lago, laddove le piante e le radici trattenono le scorie dei detriti ed il materiale vario che potrebbe danneggiare o distruggere il glenodinium. Poi c'è stato l'intervento di tutti, c'è stato l'allarme, ma il taglio era avvenuto. In quali proporzioni ce lo dirà lei, signor Assessore, anche, se possibile, per sfatare esagerazioni che possono essere state fatte. Si dice che cosa fatta capo ha: gli alberi sono stati abbattuti, è stato abbattuto anche, mi si dice, quell'imponente larice od abete che fosse che sorgeva sulla riva dello specchio d'acqua con tanta forza e maestosità. Ora che cosa si può fare? Rimboschire la zona? Sì, possiamo mandarci le scolaresche, organizzarvi qualche festa degli alberi e fra qualche decennio, se possibile, avremo raddrizzato questo strazio. Quale giudizio su questo fatto è stato dato dagli ambienti scientifici, spero che l'Assessore lo abbia acquisito, interpellando la società per la protezione della Natura, il Museo di Storia Naturale di Trento, per sapere a quali sconfortanti conclusioni siano giunti e quali sconfortanti previsioni essi affaccino.

Penso che oltre a tutto questo ci sia da tirare anche un'altra conclusione, che io formulo qui responsabilmente e rendendomi conto del suo significato; la Giunta regionale deve affrontare il problema del corpo forestale, degli organici di esso, delle sue concezioni amministrative, dei suoi rappresentanti, dei rapporti fra corpo forestale ed amministrazione regionale dove c'è pure un Assessorato che si intitola alle foreste e dall'economia montana, il quale non avrà tutte le competenze possibili, d'accordo, bisogna che questo tema sia affrontato, perché veramente il *deus ex machina* di tutta la situazione forestale, sono nè i Comuni, nè la Regione, ma il corpo forestale. Questo corpo forestale deve essere ricondotto

entro i termini istituzionali di natura tecnica o scientifica che gli sono propri e non di amministrazione, che non gli consentono il taglio di quattordici piante ad un comune, devastate da un incendio, che ne abbisogna per rinnovare le attrezzature dei suoi vigili del fuoco mentre poi concede la effettuazione di questo autentico squarcio della Natura.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Pruner.

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): Concordo pienamente con lo spirito della interrogazione e con le conclusioni del suo proponente. Non posso concordare con la descrizione che è stata fatta, dovuta forse ad alterazioni della verità ed a false impressioni acquisite sul fatto.

Prima di tutto va detto che il quantitativo di legname tagliato non devasta la zona, nè distrugge l'equilibrio biologico: le autorizzazioni al taglio sono avvenute secondo le usuali legittime norme finora usate in questo settore e sulla base di un piano economico di utilizzazione che era stato, a suo tempo, approvato dalla Giunta regionale e dalla Camera di commercio. Entro questo quadro di rispetto si tratta di una normale coltivazione forestale; di un taglio per il quale, più che il taglio, bisognerebbe parlare di selezione, di eliminazione di piante, talché serve ad aumentare la produttività del bosco, rendendo possibile una crescita ancora maggiore. La autorizzazione al taglio, è facoltà che spetta all'ispettorato distrettuale delle foreste; in questo caso Cles. Soltanto quando sorgano fra Ispettorato e comune dei dissensi, interviene l'ispettorato forestale provinciale ed, eventualmente, la Giun-

ta regionale. Ripeto che sotto questo aspetto dobbiamo essere tranquilli.

Sulla consistenza del taglio avvenuto posso assicurare che essa rientra nelle previsioni del piano economico del 1955. Si tratta di un ringiovanimento del bosco, ed anche nel rispetto degli aspetti naturali, questo intervento è indispensabile di tanto in tanto. Si è cercato di rispettare al massimo l'equilibrio biologico del bosco, nel senso che si sono tagliate specie di piante che danno la garanzia al bosco di migliore sviluppo e di migliore accrescimento. Forse una prima impressione ottica, nell'immediatezza del taglio, ha suggerito gli accenti sugli aspetti desolanti; ma si tratta di una quantità minima rispetto alla massa esistente. Trattandosi di tagli a selezione, il danno non ne esiste, anzi dovremmo trarne un vantaggio da un punto di vista tecnico.

Da questo punto di vista quindi siamo tranquilli.

Per quel che riguarda i poteri del corpo forestale, posso concordare con l'interrogante. La Giunta regionale ha già posto allo studio il problema di una democratizzazione nell'ambito delle forze addette ai servizi forestali che hanno certamente bisogno di un aggiornamento. Le mie affermazioni in sede di discussione di bilancio, andavano riferite, ovviamente, ai boschi del demanio regionale; e non credo sia possibile pretendere che analoghi criteri possano essere applicati anche alle proprietà dei privati. Accetto comunque le sue conclusioni.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Corsini.

**CORSINI (P.L.I.):** Se dovessimo fare, in sede consiliare, una statistica sul numero delle dichiarazioni di soddisfazione e di quelle

di insoddisfazione dopo le interrogazioni, penso che le conclusioni negative sarebbero superiori, largamente, a quelle positive. Il fatto è che le interrogazioni si presentano generalmente a cose fatte. Ora posso io dichiararmi soddisfatto delle spiegazioni dell'Assessore? Potrei anche, ma manca qualcosa nella risposta. A distanza di due mesi non ci si dice quanti metri cubi sono stati tagliati e quante piante siano state abbattute. Allora, signor Assessore, anche se sulla base di informazioni che possono essere meno esatte di quelle che lei avrebbe potuto avere, devo dichiarare qui che sono stati tagliati non meno di 800 metri cubi di piante che, anche per uno che non è esperto forestale come me, rappresentano un migliaio di piante: e non si tratta di uno squarcio nella foresta? E poi, vorrei chiedere: è stato sospeso il taglio dopo la presentazione dell'interrogazione oppure è giunto regolarmente alla fine? Si è intervenuti sì o no? Quando l'interrogazione è stata presentata, le piante ancora non erano state tutte abbattute.

Sugli aspetti scientifici si sono interessati solamente i dirigenti tecnici forestali del corpo forestale, certo, loro sanno tutto, non si è pensato di rivolgersi a chi meglio di loro ha studiato la zona, ha studiato il *glenodium*, tanto da dargli il suo nome, il *glenodium Marchesoni* — e ricordo qui che il prof. Marchesoni giace gravemente infermo alla Università di Padova e ne approfitto per inviargli un personale augurio —, loro sanno di più del prof. Marchesoni. Si sono rivolti alle Università, agli studiosi, hanno chiesto informazioni agli istituti scientifici sulle conseguenze di questo taglio di 800 mc. di legname sulle sponde del lago? Io mi ribello a questa forma di presunzione del corpo forestale, che ritiene di poter fare e sapere tutto da sé. Ora, purtroppo, le cose sono avvenute e la realtà è compromessa.

Un aspetto desolante c'è. Io non sono stato sul posto, signor Assessore, ma ho visto le fotografie, e le assicuro che la desolazione c'è. Una desolazione che non potremo riparare e recuperare in pochi giorni e neanche in pochi anni.

Possa, quanto è accaduto, portare almeno all'impegno, da parte dell'Assessore, di avocare a sé il governo e l'amministrazione delle foreste in quelle zone che rivestono particolare interesse turistico e scientifico: poiché sarebbe inutile, anche in avvenire, chiudere la porta della stalla dopo che i buoi sono fuggiti. Che sia stato l'Ispettorato forestale di Cles, le cui difese le ha prese l'Ispettore Cristofolini, non mi interessa; la realtà è che è stato turbato l'equilibrio della zona.

Prendo atto del suo intento e di quello della Giunta, di mettere ordine nel settore del corpo forestale regionale, che amministra esclusivisticamente il nostro patrimonio, senza consentire ad alcuno di dire alcunché. Di tutto quanto è accaduto sarà contento il sindaco di Tuenno, che io ritengo il maggiore responsabile di ciò. Perché egli non solo non avrebbe dovuto promuovere questo taglio: ma — se questa iniziativa fosse stata da altri affacciata — avrebbe dovuto battersi con tutte le sue forze, con tutti i mezzi a sua disposizione, sollevando se necessario le popolazioni, interessando le autorità, perché questo scempio fosse risparmiato; ed invece egli distrugge alla radice la bellezza della sua zona.

Nessuno ormai può più rimettere in piedi le piante che sono state tagliate.

**PRESIDENTE:** Il Consiglio regionale vedrà la zona e constaterà la situazione: siamo stati invitati, per la settimana prossima, ad una gita nella zona dall'Assessore Dusini.

Interrogazione del cons. Corsini al Presidente della Giunta regionale:

*« Chiedo interrogare onorevole Presidente Giunta regionale per conoscere se corrispondendo a verità liquidazione FIR sia stata svolta opportuna azione et quale et quali conclusioni per ricupero 600 milioni obbligazioni acquistate Regione per Aeromere ».*

C'è un'altra interrogazione del cons. Nardin, che tratta dell'identico argomento:

*« Il sottoscritto consigliere regionale, presa conoscenza delle notizie stampa relative alla liquidazione della FIR — Finanziaria Industria Regionali — e degli impegni finanziari di detta Società verso la Regione per l'importo di lire 600 milioni, chiede di interpellare il signor Presidente della Giunta regionale per conoscere quando la Giunta stessa intenda sull'argomento svolgere relazione al Consiglio regionale in ordine alla possibilità di ricupero del credito obbligazionario verso la FIR, in modo che il Consiglio regionale — primo organo competente al riguardo avendo approvato la legge regionale n. 48-1958 — prenda in merito le più opportune decisioni ».*

La parola al Presidente Dalvit.

**DALVIT** (Presidente G. R. - D.C.): In uno scambio di idee che ho avuto coi presentatori siamo stati d'accordo che avrei risposto a questa interrogazione entro la presente tornata, ma non oggi, differendo la risposta di qualche giorno.

Le sarei grato, signor Presidente, se lei volesse prender atto di ciò, rinviando queste interrogazioni.

**CORSINI** (P.L.I.): Non ho alcuna obiezione da fare; ma vorrei che il Presidente del

Consiglio assumesse un preciso impegno che, pur essendovi rinvii od inserimenti all'ordine del giorno, questo argomento si tratti prima delle ferie estive.

PRESIDENTE: Interrogazione del cons. Benedikter all'Assessore agli enti locali:

*Erlaube mir den Regionalausschuß, im besonderen den Assessor für die örtlichen Körperschaften, Bertorelle, zu befragen, was er zu tun gedenkt, um das Staatsgesetz vom 5.3.1963 Nr. 248, das die Besteuerung des Wertzuwaches von Baugründen neu regelt, der primären Zuständigkeit der Region und den örtlichen Erfordernissen entsprechend durch ein Regionalgesetz zu ersetzen. Gemäß Art. 52 des erwähnten Staatsgesetzes wird durch dasselbe der Abschnitt des Einheitstextes über die Gemeindefinanzen, der sich mit dem Wertzuwachs von Grund- und Bauparzellen im Zusammenhang mit der Durchführung öffentlicher Arbeiten und der Ausdehnung der Siedlung ergibt, aufgehoben. In demselben Sinne müssen die Gemeinden über 50.000 Einwohner und können alle anderen den bereits eingeführten allgemeinen Meliorierungsbeitrag durch die neue Baugrundwertzuwachssteuer ersetzen (siehe Artikel 48 und 49 des Gesetzes). Ein Sachgebiet, wofür die Region primäre Gesetzgebungsgewalt besitzt. Die im neuen Staatsgesetz vorgesehene Befugnis der Gemeinden, eine Wertzuwachssteuer auf Baugründe einzuführen, welche in Gemeinden über 30.000 Einwohner und in Kurorten eingeführt werden muß, ersetzt die bisher bestandene Befugnis der Gemeinden, sogenannte allgemeine Meliorierungsbeiträge im Zusammenhang mit der Ausdehnung der Siedlung und den gesamten von der Gemeinde durchgeführten öffentlichen*

*Arbeiten aufzuerlegen. Es ist bekannt, daß die Bestimmungen des Einheitstextes wegen der Schwerfälligkeit des vorgeschriebenen Verfahrens nur selten angewendet worden sind.*

*Das neue Staatsgesetz verpflichtet, bei Verkauf, Bau, auch nach Abbruch bestehender Gebäude, oder, unabhängig davon, bei einem Wert über 100 Millionen oder bei Gesellschaften, das erste Mal bei Einführung der Steuer und dann alle zehn Jahre, eine eigene Steuererklärung mit 8 Rubriken abzugeben. Bei über 100 Millionen Wert und von Gesellschaften kann die Gemeinde die Gründe zum erklärten Wert zwecks Bildung eines Baugründevermögens für die bauliche und wirtschaftliche Entwicklung ihres Territorium ankaufen oder enteignen. Die Gemeinde kann die abgegebenen Erklärungen berichtigen oder unterlassene Erklärungen von Amts wegen nachholen, wogegen dieselbe Rekursmöglichkeit wie bei den anderen Gemeindesteuern gegeben ist. Von der Steuer befreit sind unter anderem Baugründe, die auf Grund der Gemeindebauordnung, eines Bebauungsplanes oder einer Landschaftsschutzverordnung unter Bauverbot stehen oder vom Eigentümer mit öffentlicher Urkunde mindestens auf 15 Jahre für Park- oder Gartenanlagen bestimmt sind.*

*Es ergibt sich, daß dieses Staatsgesetz mit den bestehenden oder demnächst in Kraft tretenden Regional- und Provinzgesetzen (Gemeinderodnung, besonders hinsichtlich Landesausschuß als Kontrollorgan und Rekursinstanz, Gemeindefinanzen, Landesbauordnung, Landeslandschaftsschutzgesetz) nicht koordiniert ist, z.B. dort, wo die Baubewilligung von der Steuererklärung abhängig gemacht wird. Eine solche Koordinierung kann zweckmäßigerweise nur durch Neufassung des Gesetzes auf regionaler Ebene erfolgen. Die den Privaten im neuen Staatsgesetz auferlegte Selbstliquidierung*

*der Steuer mit anschließender Berichtigung und Rekursmöglichkeit anstelle der Vorschreibung durch die Gemeinde mit anschließendem Rekurs dürfte die Anwendung des Gesetzes noch mehr erschweren, als es die Schwerfälligkeit der Verfahrens bereits beim früheren Gesetz getan hat. In der Sache selbst erweist sich eine Anpassung an die Rechtsauffassung der Bevölkerung einerseits und eine wesentliche Vereinfachung durch die regionale Gesetzgebung als der allgemeinen Zielsetzung des Staatsgesetzes selbst entsprechend.*

*(Mi permetto di interpellare la Giunta regionale e in particolare l'Assessore agli Enti locali dott. Bertorelle, per sapere, che cosa intenda fare — in armonia con la competenza primaria della Regione e tenuto conto delle esigenze locali — per sostituire con legge regionale quella nazionale del 5-3-1963 n. 246, la quale ridisciplina l'imposizione fiscale sugli incrementi di valore di aree fabbricabili. L'art. 52 della citata legge nazionale contempla l'abrogazione della parte del Testo Unico sulla finanza locale concernente l'incremento di valore di parcelle fondiarie e fabbricabili in connessione con l'esecuzione di lavori pubblici e della espansione delle zone residenziali. In tal senso i Comuni con più di 50.000 abitanti dovranno e tutti gli altri potranno sostituire il già istituito contributo generale di miglioria mediante la nuova imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (vedansi artt. 48 e 49 della citata legge). Trattasi di materia, per la quale la Regione ha il potere legislativo primario. La facoltà dei Comuni, prevista dalla nuova legge nazionale, di istituire una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili — imposta la cui istituzione dovrà essere effettuata nei Comuni di oltre 30.000 abitanti nonché in luoghi di cura —, sostituisce la facoltà sinora vigente dei Comuni, di imporre*

*i cosiddetti contributi generali di miglioria in connessione con la espansione delle zone residenziali e con tutti i lavori pubblici eseguiti da parte dei Comuni stessi. È risaputo come le norme del Testo Unico siano state, per la loro complicata procedura, applicate solo raramente.*

*In caso di vendita, della costruzione anche dopo la demolizione di fabbricati esistenti, oppure, indipendentemente da ciò, qualora si tratti di un valore eccedente i 100 milioni e di società, la nuova legge nazionale prescrive di presentare, per una prima volta in occasione della istituzione della imposta in parola e successivamente ogni 10 anni, una apposita denuncia contenente 8 rubriche. Ove si tratta di un valore superiore ai 100 milioni e di società, al fine di costituire un proprio demanio di aree fabbricabili per lo sviluppo edilizio ed economico del proprio territorio, il Comune potrà acquistare o espropriare le aree in oggetto al prezzo del valore denunciato. Le denunce presentate potranno da parte del Comune essere rettificare, mentre le denunce omesse potranno essere fatte d'ufficio, contro le quali peraltro è ammesso il ricorso come nel caso delle altre imposte comunali. Sono tra l'altro esentate dall'imposta le aree fabbricabili, le quali in base all'ordinamento edilizio, al piano regolatore oppure ad un decreto sulla tutela del paesaggio sono state sottoposte a divieto di costruzione, o con atto pubblico siano stati destinati dal proprietario per la durata di 15 anni per servire da parco o giardino.*

*La legge nazionale in parola non è d'altronde coordinata con le leggi regionali e provinciali vigenti o in fase di emanazione quali: l'ordinamento dei Comuni, soprattutto per quanto riguarda la Giunta provinciale come organo di controllo e di ricorsi, le finanze comunali, l'ordinamento urbanistico provinciale*

*e la legge provinciale sulla tutela del paesaggio, laddove per esempio il permesso di costruzione è vincolato alla presentazione della denuncia tributaria. Siffatto coordinamento potrà essere opportunamente realizzato soltanto attraverso la rielaborazione della legge su scala regionale. La liquidazione diretta dell'imposta da parte di contribuenti privati, prevista dalla nuova legge nazionale, con la susseguente rettifica e la possibilità di ricorso, in luogo della prescrizione da parte del Comune e del successivo ricorso, renderà ancora più complicata l'applicazione della legge di quanto ciò si era già verificato in seguito alla intricata procedura della legge precedente. L'adattamento al senso del diritto della popolazione e una sua sostanziale semplificazione per mezzo della legislazione regionale, risponde del resto alle stesse finalità perseguite dalla citata legge nazionale.)*

La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La interpellanza che il cons. Benedikter ha presentato riguarda la legge 5 marzo 1963, che è una legge molto importante e che ha suscitato notevole interesse nella pubblica opinione e che per una certa materia riguarda anche le competenze della nostra Regione. La legge anzitutto è denominata così: « istituzione di una imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili ». Questa legge risponde, prima ancora che a esigenze di carattere fiscale o economico, ad esigenze di carattere etico e sociale. Questa legge, cioè, di fronte all'aumento dei prezzi delle aree fabbricabili, dovuto molto sovente alle speculazioni esercitate in conseguenza della scarsità di alloggi, intende colpire l'incremento di valore delle aree fabbricabili, frenando in questo modo le speculazioni sulle aree stesse, e favorendo da una parte lo svilupparsi dell'edilizia economica e po-

polare, dato che i comuni possono acquisire le aree. Questa legge poi, e non è una cosa trascurabile, assicura ai comuni notevoli entrate.

Nella nostra Regione si sta già per decidere: a Trento il Consiglio comunale mi pare che abbia già deciso, a Bolzano il Consiglio comunale deve decidere entro un determinato limite posto dalla legge e stabilire anche la retroattività agli effetti del pagamento di questa imposta. Quindi questa legge garantisce ai comuni anche notevoli entrate che sono prevalentemente destinate a nuove opere pubbliche.

Premesso questo che inquadra la legge nella situazione generale, si deve osservare che il contributo di miglioria generica, cioè quello conseguente dell'espansione dell'abitato e al complesso generale delle opere pubbliche eseguite, è stato soppresso e sostituito con questa nuova imposta sull'intervento di valore delle aree fabbricabili; mentre la legge ha portato notevoli modifiche per quanto riguarda il contributo di miglioria specifica, cioè quel contributo di miglioria specifica che può essere imposto dalla Regione, in conseguenza ad una determinata opera pubblica — se regionale, sarà la Regione che lo impone; se provinciale, sarà la Provincia; se comunale sarà il comune o altri enti. La competenza, come loro sanno, deriva dall'art. 4, n. 16, dello Statuto, competenza in materia di contributi e di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla Regione e dagli altri enti pubblici, compresi nell'ambito del territorio regionale.

Si tratta quindi di una competenza relativa ai contributi di miglioria specifica e non generica, e di una competenza di carattere primaria.

Ora, l'interpellante ha chiesto se la Regione intende sostituire la legge nazionale con una legge regionale, e ciò in considerazione del fatto che la legge nazionale non è coordi-

nata con altre competenze di carattere e regionale e provinciale; di carattere regionale la legge sull'ordinamento dei comuni, la finanza locale; di carattere provinciale la legge sull'urbanistica, la legge sulla tutela del paesaggio; tutte leggi che incidono notevolmente sia per quanto riguarda la imposta sulle aree fabbricabili, sia per quanto riguarda i contributi di miglioria specifica. E in effetti la legge pone delle questioni notevoli in relazione alle competenze primarie; per esempio il problema dei ricorsi, come sarà disciplinato con la nuova legge, tenendo conto della particolare situazione esistente nella nostra Regione?

Lo Stato quindi ha legiferato in una materia che è di competenza primaria della Regione. Questo stesso fatto costituisce un motivo di seria attenzione da parte nostra, per evitare che ci siano invasioni di sfere di competenza della Regione, e per effettuare il coordinamento. Questo è il tema fondamentale, il coordinamento.

Altro argomento. L'art. 65 dello Statuto nostro: la Regione Trentino-Alto Adige ha facoltà di istituire con legge tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, ed applicare una sovraimposta sui terreni e fabbricati. La Regione può quindi procurarsi delle entrate ricorrendo alla istituzione di tributi propri, e tra questi sono da considerare anche i contributi di miglioria specifica. La competenza primaria della Regione in materia di contributi di miglioria specifica le consente di legiferare, sostituendo le norme dello Stato; la Regione può naturalmente legiferare sostituendo le norme della legge 5 marzo 1963, e ciò in relazione alle competenze della Regione e delle Province, citate dall'interpellante, allo scopo di giungere ad un coordinamento tra le attribuzioni esercitate dalla Regione e dalle Province.

Questa opera di coordinamento la Regione la ha già iniziata, cioè lo studio lo ha già iniziato, studio però che si presenta molto complesso anche per il carattere innovativo della legge del 1963 e per gli effetti che esso produce in tutto il campo della finanza locale, ivi compreso quella dei contributi di miglioria specifica, dove c'è una competenza particolare.

A mio parere la Regione per altro non può interferire per quanto riguarda la nuova imposta sull'incremento delle aree fabbricabili. Per tutto il resto assicuro il consigliere interpellante che gli uffici stanno svolgendo gli studi e le indagini necessarie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich erkläre mich nicht befriedigt, denn der Assessor hat hinsichtlich dieses Staatsgesetzes praktisch auf die Zuständigkeit der Region verzichtet. Das ist der langen Rede kurzer Sinn, wenn er behauptet, daß diese Baugrund-, diese Staatssteuer . . .

CONSIGLIERE: (*Interruzione*).

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich habe sehr gut verstanden, Herr Assessor! Denn wenn die Region hinsichtlich des Gegenstandes des Staatsgesetzes über die Besteuerung des Wertzuwachses der Baugründe als nicht zuständig erklärt wird, weil dieses Gesetz die gesamte frühere Regelung hinsichtlich des sogenannten « contributo di miglioria generica » ersetzt, dann ist meine Anfrage, wonach die Region sich mit diesem Gesetz beschäftigen soll, sinnlos. Bis auf heute waren wir ja alle der Ansicht, ebenso alle Kommentatoren und alle diejeni-

gen, die sich mit der Auslegung des Autonomiestatuts beschäftigt haben, daß die primäre Zuständigkeit gemäß Art. 4 Punkt 16 des Autonomiestatuts sich auf beide Gegenstände bezieht, d.h. den sogenannten « contributo di miglioria specifica » und auch den « contributo di miglioria generica », weil auch letzterer mit der Ausführung öffentlicher Arbeiten zusammenhängt. Wenn man daher erklärt, für diesen Beitrag für allegemeine Melioration (contributo di miglioria generica) nicht zuständig zu sein, dann erklärt man, daß wir hinsichtlich dieses Staatsgesetzes keine Zuständigkeit haben, und jede weitere Auseinandersetzung erübrigt sich. Dies, weil hinsichtlich des contributo di miglioria specifica das Staatsgesetz zwar gewisse Änderungen enthält, aber im großen und ganzen alles beim alten läßt. Also entweder oder! Die Region hat ja diesbezüglich in der Vergangenheit ein Gesetz vorbereitet. Leider ist es nicht herausgekommen. Ich glaube, daß mir der Assessor in einem recht geben wird, daß nämlich ein Gesetz, das beide Arten von contributi als Gegenstände der regionalen Zuständigkeit neu geregelt hätte, bei Inkrafttreten das Staatsgesetz über die Besteuerung des Wertzuwachses von Baugründen in der Region gegenstandslos gemacht hätte. Wenn dieser Schluß richtig ist, dann haben auch diejenigen recht, die sagen, daß diese neue Staatsgesetz einen Gegenstand betrifft, der Sachgebiet primärer regionaler Zuständigkeit ist. Es hat gar keinen Sinn, zu versprechen, sich jetzt damit zu befassen, wenn man nicht gleichzeitig die Zuständigkeit für beide contributi, für beide Teile dieser Art von Besteuerung, behauptet. Ich bin daher der Ansicht, daß die Region hinsichtlich der Besteuerung des Wertzuwachses von Baugründen ein eigenes Gesetz herausgeben sollte — koordiniert mit den bestehenden Regional- und Provinzgesetzen und

angepaßt an unsere Mentalität. Aber selbstverständlich hat es gar keinen Sinn, irgendwelche Studien zu unternehmen, wenn die Zuständigkeit hinsichtlich des contributo di miglioria generica nicht behauptet wird.

*(Mi dichiaro insoddisfatto, visto che l'Assessore ha rinunciato praticamente alle competenze della Regione nei confronti di questa legge nazionale. Questo è in breve il succo del lungo discorso, dato che egli crede che queste imposte statali sulle aree fabbricabili...)*

CONSIGLIERE: *(Interruzione)*

BENEDIKTER: *(Ho capito benissimo, signor Assessore. Se infatti si dichiara la Regione non competente riguardo all'oggetto della legge nazionale sull'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili perché la legge stessa sostituisce tutto l'ordinamento anteriore riferentesi al cosiddetto contributo di miglioria generica, allora la mia richiesta che la Regione si occupi di questa legge si svuota di ogni significato. Fin'ora eravamo tutti del parere, come del resto tutti i commentatori e tutti coloro che si sono occupati dell'interpretazione dello Statuto di autonomia, che la competenza primaria in base al punto 16 dell'art. 4 dello Statuto si riferisse ad entrambi gli oggetti, cioè tanto al cosiddetto contributo di miglioria specifica quanto a quello di miglioria generica perché anche quest'ultimo dipende dall'esecuzione di lavori pubblici. Se perciò si afferma di non avere la competenza in materia di contributi di miglioria generica, si ammette contemporaneamente di non essere competenti per quanto riguarda tale legge nazionale; con ciò ogni altra discussione risulta superflua.*

*Infatti riguardo al contributo di miglioria generica la legge nazionale contiene alcune modifiche ma in fondo lascia tutto come prima e di qui la necessaria scelta. In passato la Regione aveva preparato una legge in proposito che purtroppo non è stata varata: credo che l'assessore mi darà ragione almeno in un punto, che cioè una legge che avesse regolamentato entrambe le specie di contributi come oggetti di competenza regionale, entrando in vigore avrebbe automaticamente reso inefficace nell'ambito della Regione la legge nazionale sullo stesso argomento. Se questa conclusione è giusta, ha ragione chi afferma che questa nuova legge nazionale riguarda una materia di competenza regionale primaria. Non ha nessun senso il promettere di occuparsi ora della cosa se non si afferma contemporaneamente la competenza della Regione su entrambe le specie di contributo. Sono perciò del parere che la Regione dovrebbe emanare una legge propria per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; questa legge dovrebbe essere coordinata con quelle regionali e provinciali già esistenti ed adattata alla nostra mentalità.*

*Naturalmente però non avrà alcun senso intraprendere studi in proposito se non si sarà prima affermata la competenza della Regione per quanto riguarda il contributo di miglioria generica.)*

PRESIDENTE: Interrogazione del cons. Nardin all'Assessore enti locali:

*Il sottoscritto consigliere chiede di interrogare l'Assessore competente per conoscere notizie relativamente alla preoccupante situazione da tempo creatasi al SOS-Kinderdorf di Bressanone a proposito dell'agitazione in corso da parte delle vice-madri alle quali è affidata la custodia e la educazione dei fanciulli e dei*

*ragazzi ivi ospitati, della insufficienza delle retribuzioni e dei mezzi per il mantenimento dei collettivi del Kinderdorf, delle ingerenze dei dirigenti provinciali dell'organizzazione nella educazione dei ragazzi, che hanno posto in luce, a quanto pare, notevoli carenze e causato dissensi, malumori e preoccupazioni.*

*Il sottoscritto chiede inoltre di conoscere quali iniziative e misure sono allo studio per garantire normalità alla delicata situazione in campo finanziario ed educativo.*

*Inoltre, quali contributi sono stati erogati sinora da parte dell'Amministrazione regionale all'SOS-Kinderdorf e a quale fine.*

La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Del tema si è già parlato recentemente in sede di Consiglio provinciale di Bolzano, in quest'aula, e francamente non capisco il perché questa interrogazione sia stata ripresentata anche in questa sede, dato che, evidentemente, sarà difficile che la mia risposta possa differire da quella che già è stata data.

NARDIN (P.C.I.): Sono due campi diversi.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sì, la Regione c'entra in quanto ha competenza in materia di assistenza, la Provincia c'entra perché vi ha messo i ragazzi.

NARDIN (P.C.I.): La Regione ha dato i quattrini per costruire il villaggio.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Nella discussione davanti al Consiglio

provinciale dicevo, abbiamo sentito i pro ed i contro della questione, anche attraverso un intervento del cons. Brugger che fa parte del consiglio di amministrazione del villaggio SOS...

BRUGGER (S.V.P.): Solo come sindaco!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Va bene, come sindaco. Si vogliono ricordare i precedenti? Il villaggio SOS è nato; primo del genere in Italia, con il contributo della Regione, nella misura di 45 milioni, equivalenti a poco meno della metà della spesa totale, per la costruzione di undici case; otto delle quali sono già state completate e funzionano, mentre le altre tre si stanno ultimando.

La Regione, col suo intervento, ha voluto premiare lo sforzo di introdurre anche nella nostra Regione una istituzione educativa che operava con una particolare formula, lontana da quella tradizionale dei convitti e dei collegi, o che aveva dato buoni risultati in parecchi Paesi di lingua tedesca, per saggiarne le possibilità di trapianto anche in Italia. In verità l'esperimento è stato finora condotto soltanto con bimbi ed elementi di lingua tedesca anche qui da noi: ma è prossima la apertura a Trento di un analogo « Villaggio ». È estremamente interessante questa nuova formula che sostituisce, ai mezzi tradizionali dell'educazione dei bimbi, il concetto del soddisfacimento di un loro intimo bisogno, quello della famiglia. Parte degli ospiti del villaggio SOS di Bressanone sono illegittimi, una piccola parte, altri sono orfani o figli di genitori che, per cause varie, non sono in grado di esercitare la patria potestà

L'istituzione si impernia sulle vicemadri che devono provvedere in proprio all'ordine ed

all'educazione nell'interno dei nuclei familiari, costituiti da bambini, maschi e femmine. Lagnanze sono state avvertite, denunce si sono avute, probabilmente esagerate, non bisogna comunque mai dimenticare la estrema difficoltà del compito attribuito — e non intendo con ciò difendere le vicemadri o la presidenza dell'istituto...

NARDIN (P.C.I.): Ma neanche censurare il presentatore dell'interrogazione! Ho reso noto meno del dieci per cento di quanto si sa!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non intendevo censurare nessuno, ma non si può ignorare la delicatezza di una situazione, che è resa ancora maggiore dalla situazione particolarissima in cui si trova l'istituto di Bressanone, che, per la prima volta, introduce nel nostro territorio questi criteri. La difficoltà di reperire il personale dirigente è maggiore assai, ritengo, che non quella di trovare efficienti dirigenti per l'industria ed il commercio.

Gli inconvenienti sembrano nati proprio dal fatto che al posto della madre di sangue ci sono le vicemadri. E non si è trattato di problemi economici, non si è guardato tanto allo stipendio delle vicemadri od ai mezzi per il mantenimento dei figli; si capisce chiaramente che c'è qualcosa di più profondo in questo rapporto fra vicemadri e bambini, che non i motivi economici.

Vero è che qualcosa c'è stato: una vicemadre fu licenziata in primavera per aver abusato dei mezzi di correzione, questo almeno per le dichiarazioni del presidente del Kinderdorf, il Consiglio di amministrazione la licenziò. Sono anche giunte le voci di una disdetta collet-

tiva che le vicemadri avrebbero presentato per il primo luglio, disdetta che è stata poi spostata al primo settembre, in attesa che possa riunirsi il Consiglio di amministrazione. La situazione è ancora fluida. Non è una cosa piacevole, siamo d'accordo: se verranno a mancare le vicemadri, l'istituto non potrà continuare con questo sistema educativo, che si basa, al di là delle case e dei beni ivi contenuti, solamente e unicamente sulla vicemadre, che è il surrogato della madre.

La situazione, ripeto, è riddificile e preoccupante. Però la disdetta significa una protesta contro certe situazioni e fare pressione perché siano modificati certi sistemi non adeguati.

Esiste anche il problema del direttore, un compito non facile; quello che c'era se ne è andato . . .

NARDIN (P.C.I.): Era inadatto quello che c'era?

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Io non lo so, non lo conosco; forse la sua età, ventiquattro anni, non era la più adatta ad un compito di tanta responsabilità. È una missione. Lo stipendio è di 25.000 lire.

Per quanto riguarda la situazione dei ricoverati, leggo dalla relazione (legge).

Concludo: le notizie che sono state riferite dal consigliere interrogante, sono vere in parte, rappresentano una situazione di disagio che ha i motivi anche nella assoluta novità dell'iniziativa. D'altra parte che cosa può fare la Regione? Il Kinderdorf è una società a garanzia limitata, non un istituto a carattere pubblico di assistenza e beneficenza, è sottratto quindi ad ogni ingerenza della Regione ed anche della Provincia, non sottostà ai controlli, poiché è di fatto una società privata. Che que-

sto sia bene o male non sta a me dirlo: questa è la realtà dei fatti. Non è possibile alcun intervento, la situazione non è quella che si verifica per le opere pie in genere. Le preoccupazioni espresse dall'interrogazione sono state prospettate alla presidenza del Kinderdorf ed anche questo nostro dibattito forse non sarà stato inutile ed avrà contribuito a che la situazione sia affrontata decisamente in sede di riesame. Va comunque ricordato sempre che si tratta di una opera che le particolari caratteristiche o compiti, che agisce in atteggiamento umanitario, con spirito di dedizione, che è una opera del tutto nuova e originale che seguita e corretta in questi suoi primi anni, per arrivare alla normalizzazione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Non sono soddisfatto di questa risposta. L'Assessore forse non avrà potuto svolgerla meglio per mancanza di tempo o di adeguate informazioni.

La pregherei di informarsi presso il suo collega di Trento che ha attuato la realizzazione del villaggio del fanciullo a Trento e di svolgere indagini su chi sia il principale responsabile della situazione che si venuta creando a Bolzano, di chiedere anche negli ambienti della Curia di Bressanone che, ed a piena ragione ritengo, ha svolto una indagine anche lei, preoccupandosi, e non da oggi.

Io trasformerò questa mia interrogazione in interpellanza, e se non sarò soddisfatto della ulteriore risposta, la trasformerò in mozione. La situazione è quella che è, la delicatezza non c'entra. Bisogna parlarne pubblicamente per correggere l'azione di uomini, più che il sistema, che ha prodotto una situazione ve-

ramente e gravemente carente. Le basti questo, signor Assessore: il direttore se ne è andato, 4 vicemadri sono andate, i rapporti fra la presidenza e le vicemadri che sono l'elemento fondamentale di questa istituzione, sono rapporti tesi da anni. Si ricorda di visite effettuate da questo signor Ebner, che sarà un emerito affarista, in altri campi, che ha il merito di aver promosso a suo tempo l'iniziativa, si ricorda una visita fatta recentemente al villaggio e non una parola è stata rivolta alle vicemadri. Tre anni fa fu licenziata in tronco, come una serva ladra, una vicemadre. Lisabett Gallmetzer; la quale, emigrata ad Innsbruck ed impiegata nell'analogo villaggio tirolese, è stata recentemente premiata per la sua attività. È anche noto che il Presidente mai ha voluto aderire alla organizzazione SOS internazionale, per non dover sottostare ad alcuna direttiva e orientamenti. La nomina del comitato educativo, non significa proprio niente: si tratta di signori ai quali rivolgo il mio rispetto, fino a prova contraria, ritenendoli degni di ogni considerazione, ma che non hanno competenza alcuna. Le vicemadri non hanno alcuna competenza in questo comitato: esse debbono soltanto obbedire agli ordini.

Noi legislatori regionali abbiamo varato

questa iniziativa, che ha parzialmente fallito, finora, al suo scopo. Riprenderemo più adeguatamente quest'argomento. Per questo chiedo l'interessamento della Giunta e dell'Assessore, un interessamento che vada più in là e più a fondo della relazione del presidente del Kinderdorf.

Sono convinto, come molti altri, che sia necessario cambiare il presidente che è del tutto inadatto agli scopi molto elevati dell'istituzione, anche se può essere un ottimo amministratore. La Regione ha il dovere di intervenire, perché essa ha avviato questa iniziativa ed ha il dovere di farla corrispondere, nelle sue realizzazioni, a quanto ebbe a ritenere il Consiglio regionale quando votò la legge relativa.

PRESIDENTE: Prego, signori Assessori Turrini e Pruner, di farmi avere la risposta scritta all'interrogazione n. 187 che ho chiesto da tempo.

La seduta è tolta. I lavori riprendono martedì prossimo, perché così la Commissione affari generali potrà proseguire i lavori domani.

(Ore 13,05)

